



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 248

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 9 aprile 2024

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i>	Pag. 5
---------------------------	--------

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	Pag. 8
---	--------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60)</i>	Pag. 9
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	» 9
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 15
<i>Plenaria (2^a pomeridiana) (*)</i>	

2^a - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97)</i>	» 17
<i>Plenaria</i>	» 17

3^a - Affari esteri e difesa:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54)</i>	» 40
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)</i>	» 40
<i>Plenaria</i>	» 41

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 248° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 aprile 2024.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	43
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78)</i>	»	47
<i>Plenaria</i>	»	47
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)</i>	»	54
<i>Plenaria</i>	»	54
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64)</i>	»	59
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	59
<i>Plenaria</i>	»	60
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	84
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	89
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38)</i>	»	94
<i>Plenaria</i>	»	94

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	99
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub- blica:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	113
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	114

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il- lecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti am- bientali e agroalimentari:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	115

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 9 aprile 2024

Plenaria

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Matteo Renzi, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 26 febbraio 2024 e proseguito nella seduta del 26 marzo 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 26 marzo 2024, la relatrice, senatrice Stefani, ha illustrato la proposta conclusiva nella quale ha prospettato che il fatto, per il quale è pendente nei confronti del senatore Matteo Renzi un procedimento penale per diffamazione presso il Tribunale di Potenza, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Invita quindi i senatori a formulare le proprie eventuali considerazioni in merito alla predetta proposta in sede di discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*MATERIE DI COMPETENZA***Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca di fatti, in relazione ad un procedimento penale nei suoi confronti presso il Tribunale di Matera**

(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice AMBROGIO (*FdI*), fa preliminarmente presente che in data 22 marzo 2024 la Presidenza del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la documentazione con la quale l'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti, ha chiesto che il Senato della Repubblica sollevi conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale di Matera per aver rigettato l'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in ordine ad un procedimento penale nei suoi confronti, omettendo la trasmissione degli atti alla Camera competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.

La questione è stata annunciata in Aula in data 26 marzo 2024.

Si evince dalla documentazione trasmessa alla Giunta che l'onorevole Saverio De Bonis, senatore nella XVIII legislatura, è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione – con le aggravanti della diffusione attraverso la rete *Internet* e dell'attribuzione di un fatto determinato – per aver pubblicato sul suo profilo *Facebook*, in data 16 agosto 2021, un articolo della *Gazzetta del Mezzogiorno* del 2006 dal titolo « *Grano contaminato: l'imprenditore sapeva* », accompagnato dal suo commento « *Correva l'anno 2006 e l'imprenditore – secondo quanto accertato – sapeva della ocratossina sin dal momento dell'acquisto in Canada del grano ...* », così offendendo la reputazione del signor Francesco Casillo, in proprio e quale legale rappresentante delle società Casillo Commodities Italia S.p.A. e Molino Casillo, entrambe operanti nel settore internazionale della commercializzazione, trasformazione del grano duro e produzione di semola a livello industriale.

In estrema sintesi, secondo la tesi accusatoria, egli avrebbe « ripostato » (come si dice nel linguaggio degli utilizzatori dei *social network*) il citato articolo del 2006, facendolo precedere da un suo commento assertivo ed allusivo volto a far intendere ai lettori l'illiceità della condotta dell'imprenditore e dell'impresa da lui rappresentata, che metterebbe a rischio la salute dei consumatori.

Riferisce l'onorevole De Bonis che, pur essendo stata sollevata l'eccezione di applicabilità dell'insindacabilità parlamentare più volte nel corso del procedimento penale *de quo* (dal proprio difensore, in via preliminare, all'apertura del dibattimento in data 3 febbraio 2023, da lui personalmente in sede dibattimentale il 16 febbraio 2024, nonché ulteriormente dal difensore con note scritte *ex* articolo 121 del codice di procedura penale, depositate nel fascicolo alcuni giorni prima della discussione finale) l'autorità procedente, nel ritenere non fondata tale eccezione, non ha tuttavia trasmesso copia degli atti al Senato, come previsto dall'arti-

colo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003. Il procedimento si è quindi concluso in primo grado con la sentenza di condanna n. 225/2024, resa in data 1° marzo 2024 e depositata il 25 marzo 2024.

L'ex senatore De Bonis, ritenendo che le opinioni da lui espresse abbiano un collegamento funzionale con la propria attività politica tale da renderle insindacabili, sostiene che il giudice, nell'omettere la trasmissione degli atti al Senato, abbia invaso la sfera parlamentare in quanto, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, è compito delle Camere valutare la sussistenza o meno del nesso tra opinioni espresse dal parlamentare ed esercizio delle relative funzioni.

Esorta pertanto il Senato affinché venga sollevato un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale per chiedere l'annullamento degli atti viziati nella procedura dall'autorità giudiziaria.

La relatrice propone quindi di fissare un termine massimo di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 9 aprile 2024

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,05

AUDIZIONI DEL PROFESSOR ANDREA GIOVANARDI, ORDINARIO DI DIRITTO TRIBUTARIO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TRENTO, E DEL PROFESSOR FRANCESCO MUCCIARELLI, ASSOCIATO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ LUIGI BOCCONI DI MILANO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 144 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO)

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 9 aprile 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,45

AUDIZIONI DI EGLE POSSETTI, PRESIDENTE, E DELL'AVVOCATO RAFFAELE CARUSO, LEGALE RAPPRESENTANTE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DEL COMITATO RICORDO VITTIME PONTE MORANDI E DELL'AVVOCATO IGOR DANTE, DELL'UNIONE NAZIONALE VITTIME. (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 794 E 868 (ELARGIZIONI BENEFICI VITTIME INCURIA)

Plenaria

204^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4,

del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *RENZI e altri.* – *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di giovedì 4 aprile.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 4.2000 del Governo.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/48.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede chiarimenti al Ministro in merito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che la scorsa settimana, in una trasmissione televisiva, si è espressa a favore del presidenzialismo, quasi sconfessando il testo sul premierato. Ritiene che, prima di procedere oltre nell'esame del provvedimento, sarebbe opportuno precisare se la maggioranza e il Governo intendono ancora portare a termine l'*iter* del disegno di legge costituzionale n. 935.

Il senatore CATALDI (*M5S*) sottolinea che l'emendamento 4.2000 del Governo presenta alcune criticità, la più grave delle quali consiste nel privare il Presidente della Repubblica del potere di respingere la richiesta di scioglimento delle Camere avanzata dal Presidente del Consiglio. Pertanto, esprime l'auspicio che sia accolta quanto meno la lettera *b*) del subemendamento in esame.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa al senatore Giorgis nel chiedere che il Ministro fornisca chiarimenti in merito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, se cioè vi è l'intenzione di puntare nuovamente sul presidenzialismo, dopo aver preso atto delle molteplici incongruenze del testo in esame, fatte rilevare dalle opposizioni.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea incidentalmente che, nei giorni successivi all'intervista del Presidente del Consiglio, è stata avanzata l'ipotesi – non smentita – che il presidenzialismo basato sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica sia un progetto non alternativo, ma addirittura complementare a quello del premierato, configurandosi una sorta di bipresidenzialismo.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime stupore per le considerazioni degli esponenti delle opposizioni, volte a strumentalizzare le parole del Presidente del Consiglio, la quale si è limitata a ribadire che, inizialmente, la maggioranza aveva scelto il modello del semipresidenzialismo alla francese per rimettere ai cittadini la scelta del Capo dello Stato, anche per contrastare la crescente disaffezione nei confronti della politica. Tuttavia, dopo le lunghe consultazioni che hanno coinvolto anche i rappresentanti delle opposizioni, si è preferita l'opzione del premierato, proprio per venire incontro ai rilievi formulati. Inoltre, nel tentativo di favorire il dialogo, il Governo ha presentato alcuni emendamenti, tra cui la proposta 4.2000, al fine di recepire le osservazioni delle opposizioni e dei costituzionalisti, dimostrando così di non avere pregiudizi ideologici. Auspica quindi che anche da parte delle opposizioni vi sia la disponibilità a un dialogo costruttivo, in un clima di reciprocità.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/48 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/49.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene che la proposta di modifica in esame renderebbe più chiara la formulazione del secondo comma dell'emendamento 4.2000, che attualmente potrebbe dar adito a interpretazioni contrastanti, nonostante le spiegazioni fornite dal Ministro e dal Presidente, la scorsa settimana. È stato infatti spiegato che, secondo un orientamento dottrinale, le dimissioni del Presidente del Consiglio in caso di sconfitta sul voto di fiducia non sarebbero giuridicamente obbligate. Ribadisce, inoltre, che sarebbe incongruo prevedere che il *Premier*, una volta dimessosi, possa chiedere lo scioglimento delle Camere.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea che la disposizione di cui al secondo comma dell'emendamento 4.2000 risulta contraddittoria e non comprende la fattispecie che, peraltro, rappresenta la causa più frequente della caduta degli Esecutivi. I chiarimenti forniti dal relatore e dalla rappresentante del Governo durante il dibattito non sembrano coerenti con la formulazione del testo.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, alla luce del dibattito svoltosi, considerato che la parola: « volontarie » risulta suscettibile di interpretazioni non univoche, modifica il parere precedentemente espresso e si pronuncia a favore del subemendamento 4.2000/49.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel ribadire che il Governo tiene conto delle osservazioni delle opposizioni e non si contrappone in modo pretestuoso, esprime parere favorevole sul subemendamento in esame.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/49 è approvato all'unanimità.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/50, per la parte non assorbita né preclusa a seguito dell'approvazione del subemendamento 4.2000/49.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per l'ammissione, da parte del Presidente e del Ministro, che in caso di sconfitta sulla questione di fiducia le dimissioni del Capo del Governo sono obbligatorie. Chiede se vi sia la disponibilità a riconsiderare la formulazione della previsione dell'emendamento 4.2000 relativa alla proposta di scioglimento delle Camere da parte del *Premier*.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rileva che, in caso di dimissioni, il Presidente del Consiglio potrà scegliere se chiedere lo scioglimento delle Camere o lasciare il posto a un altro parlamentare della maggioranza eletto in collegamento con la sua lista, ferma restando anche la possibilità di un reincarico al Presidente del Consiglio eletto.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ribadisce che l'attuale formulazione lascia intuire che il Presidente della Repubblica possa respingere la richiesta del Presidente del Consiglio di sciogliere le Camere, trattandosi di una mera proposta. Dal momento che il Governo, invece, intende sottrarre al Capo dello Stato qualsiasi discrezionalità sulla richiesta avanzata dal *Premier*, bisognerebbe modificare in modo conseguente il testo.

Il PRESIDENTE precisa che, in presenza di dubbi interpretativi, si potrebbe prevedere che il Presidente del Consiglio possa avanzare la richiesta e che il Presidente della Repubblica debba disporre lo scioglimento delle Camere.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea che la formulazione utilizzata, peraltro adottata dopo aver consultato diversi esperti di diritto costituzionale, risulta più corretta anche dal punto di vista della cortesia istituzionale.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), pur apprezzando le considerazioni del Ministro, ribadisce che, non essendo sindacabile – ad avviso della maggioranza – il diritto del Presidente del Consiglio di esigere lo scioglimento delle Camere, dopo le dimissioni a seguito della sconfitta sul

voto di fiducia, le parole: « può proporre » non sembrano corrette. Bisognerebbe rifarsi all'articolo 68 della Costituzione tedesca, secondo cui il Cancelliere può proporre lo scioglimento, ma il Presidente federale può respingere tale richiesta.

Il PRESIDENTE fa presente che la parte del subemendamento che è da porre in votazione riguarda la modifica del terzo capoverso dell'emendamento 4.2000, mentre le dichiarazioni di voto sono relative al secondo capoverso, su cui il dibattito è già stato ampio e articolato.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/50 è respinto.

Il subemendamento 4.2000/51 risulta precluso.

Stante l'assenza dei proponenti, il subemendamento 4.2000/52 è dichiarato decaduto.

I subemendamenti identici 4.2000/53 e 4.2000/54 sono dichiarati preclusi.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 4.2000/55 e 4.2000/56.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che anche le proposte in esame sono finalizzate a conservare, nell'interesse generale, la forma di governo parlamentare, dotata di maggiore flessibilità e quindi più adattabile alle contingenze. Per questo motivo, sarebbe opportuno prevedere che i Presidenti delle Camere forniscano al Presidente della Repubblica gli elementi informativi per accertare l'impossibilità del Parlamento di esprimere una nuova maggioranza a sostegno del Governo, prima di procedere allo scioglimento.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, conferma il parere contrario, sottolineando che – se approvati – i subemendamenti in esame renderebbero non vincolante la richiesta di scioglimento del Presidente del Consiglio.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 4.2000/55 e 4.2000/56 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 4.2000/57 e 4.2000/58.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nel ribadire di non condividere l'opzione scelta dal Governo di vincolare il potere del Presidente della Re-

pubblica di sciogliere le Camere, rileva l'opportunità di adottare una formulazione più corretta.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 4.2000/57 e 4.2000/58 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/59, 4.2000/60, 4.2000/61 e 4.2000/62.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ribadisce che le parole: « può proporre » riferite al Presidente del Consiglio sono fuorvianti, in quanto quella che rivolge al Presidente della Repubblica non è una mera proposta, che quindi può anche non essere accolta, ma piuttosto un'imposizione. Infatti, il Capo dello Stato non ha margini di discrezionalità per valutare se accogliere o meno la richiesta del *Premier*.

Il senatore PERA (*FdI*), pur riconoscendo che il testo non risulta del tutto chiaro, sottolinea che la facoltà indicata nel secondo capoverso dell'emendamento 4.2000 è riferita al Presidente del Consiglio, il quale – in caso di dimissioni – può scegliere se chiedere lo scioglimento o lasciare che l'incarico sia assegnato a un altro parlamentare della maggioranza, come peraltro specificato in precedenza dal Ministro.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ritiene che, nell'ottica della logica seguita dalla maggioranza, sarebbe più opportuno sostituire le parole: « può proporre » con altre più adeguate, per esplicitare che il Presidente della Repubblica non può respingere la richiesta del Capo del Governo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), preso atto della differenza di opinioni tra maggioranza e opposizioni sul punto, chiede che quanto meno la formulazione della disposizione sia chiara, in modo da non ingenerare illusioni sull'attribuzione al Presidente della Repubblica di un margine di discrezionalità, nel valutare la richiesta di scioglimento avanzata dal Capo del Governo, margine che in realtà non esiste.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/59, 4.2000/60, 4.2000/61 e 4.2000/62 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 794 E 868 (ELARGIZIONE BENEFICI VITTIME INCURIA)

Il PRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali tenutesi nell'odierno Ufficio di Presidenza sui di-

segni di legge nn. 793 e 868 (*Elargizione benefici vittime incuria*) saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

Sottocommissione per i pareri

53^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 19,20.

(778) Paola AMBROGIO e altri. – Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

– all'articolo 1, comma 1, laddove si integra l'articolo 625 del codice penale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere l'ambito applicativo della circostanza aggravante ai casi in cui la calamità naturale sia stata accertata, ad esempio attraverso la previa deliberazione dello stato d'emergenza.

I senatori CATALDI (*M5S*), GIORGIS (*PD-IDP*) e Dafne MUSOLINO (*IV-C-RE*) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(658) DELLA PORTA e altri. – Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale, previsto al comma 3 dell'articolo 1, finalizzato alla ripartizione delle risorse del Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile.

I senatori GIORGIS (*PD-IDP*) e Dafne MUSOLINO (*IV-C-RE*) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. – Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

I senatori GIORGIS (*PD-IDP*) e Dafne MUSOLINO (*IV-C-RE*) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 19,30.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 9 aprile 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,55

AUDIZIONI DEL PROFESSOR ROBERTO ZANNOTTI, ASSOCIATO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ LUMSA, E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR PIERGIORGIO MOROSINI, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PALERMO, E DEL DOTTOR GIORGIO LATTANZI, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 985 (MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE)

Plenaria

142^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(970) MARTI e altri. – Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame del testo ed esame dei relativi emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l'*iter* del disegno di legge. Invita quindi il relatore ad illustrare anche i profili di competenza della Commissione con riferimento agli emendamenti.

Il relatore RAPANI (*Fdi*) precisa che è ancora in corso l'attività istruttoria sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. Domanda pertanto un breve differimento dell'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti, parere contrario con osservazioni sull'emendamento 3.0.2)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il PRESIDENTE riepiloga l'*iter* del provvedimento, ricordando che il Governo si era riservato un approfondimento sui contenuti su un emendamento relativo alla modifica della legge n. 242 del 2016 sulla coltivazione della canapa, con particolare riguardo alla giurisprudenza di legittimità.

Il sottosegretario DEL MASTRO precisa che, all'esito dell'attività istruttoria svolta, non vi sono osservazioni da formulare.

Il relatore SALLEMI (*Fdi*), preso atto di quanto riferito dal rappresentante del Governo, dà quindi lettura di una proposta di parere non ostativo sul testo, nonché in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la predetta proposta di parere viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. – Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il PRESIDENTE, nel riepilogare l'*iter* del disegno di legge, chiede alla relatrice Stefani e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge, nonché sui subemendamenti presentati all'emendamento 2.100.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) dà quindi lettura di una nuova riformulazione dell'emendamento 2.100 (2.100 (testo 2), pubblicato in allegato), volta a realizzare un più efficace coordinamento con la disciplina di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 con riferimento alla criminalità organizzata ed ai reati di terrorismo, anche internazionale.

Il sottosegretario DEL MASTRO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 (testo 2).

Il PRESIDENTE osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 2.100 sembra recepire molte delle osservazioni formulate dalle forze politiche di opposizione.

Ribadisce tuttavia la propria disponibilità a concedere ai Gruppi il tempo necessario per eventuali valutazioni di merito sulla proposta.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), nel ringraziare la Presidenza per la disponibilità mostrata, domanda di non procedere alle votazioni nella presente seduta, al fine di compiere i necessari approfondimenti sull'emendamento 2.100 (testo 2).

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(901) Erika STEFANI. – Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Propone quindi di fissare per mercoledì 17 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) *BALBONI e altri.* – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) *VERINI e altri.* – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) *MIRABELLI e altri.* – Disposizioni in materia di lite temeraria

(573) *MARTELLA e altri.* – Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) *Ada LOPREIATO.* – Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che alla scadenza del termine, fissato originariamente per il 25 ottobre 2023 e successivamente rinviato all'8 novembre, erano stati presentati 93 emendamenti al disegno di legge n. 466, assunto quale testo base per il prosieguo dei lavori. Successivamente, nella seduta del 27 febbraio 2024 la Commissione aveva deliberato, accogliendo una richiesta del rappresentante del Governo, una riapertura del termine, fissato per il 13 marzo e successivamente prorogato al 5 aprile, alle ore 12. Alla scadenza di tale ultimo termine, risultano quindi presentati ulteriori 47 emendamenti (pubblicati in allegato).

Informa inoltre la Commissione che il senatore Berrino ha comunicato di ritirare l'emendamento 6.100.

Conclude osservando che l'illustrazione degli emendamenti potrebbe aver luogo nelle ulteriori due sedute già convocate nella presente settimana, onde poter procedere alle votazioni a partire dalla settimana successiva.

Sull'ipotesi da ultimo formulata dalla Presidente si svolge quindi un breve dibattito nel corso del quale intervengono il senatore BERRINO (*FdI*), il PRESIDENTE e il senatore VERINI (*PD-IDP*).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(766) *Ada LOPREIATO.* – Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva deliberato, nella seduta del 3 aprile scorso, di disgiungere l'esame del disegno di legge in titolo da quello del disegno di legge n. 558. Poiché sul disegno di legge, illustrato nella seduta del 31 gennaio non sono state avanzate proposte di approfondimento istruttorio, invita i senatori ad intervenire, già nelle prossime sedute, in discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048**

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, esprime parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 3.0.2 , che modifica la legge n. 242 del 2016 sulla produzione della canapa, su cui il parere è contrario in particolare con riferimento al comma 1, lettera *d*), numero 4), in quanto sottrae dall'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti e preparati da esse derivati e gli oli, in assenza di un coordinamento con quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 nonché in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 932**Art. 2.****2.100 (testo 2)**

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire dalle parole: « Le proroghe successive alla prima » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione »;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: "articolo 267" sono inserite le seguenti: ", comma 1";*

b) *al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale" ».*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 466**Art. 1.****1.100**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 1 », al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge. ».

1.101

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis.

(Delega di funzioni)

1. La delega delle funzioni di controllo da parte del direttore o del vicedirettore responsabile, ove non espressamente esclusa, è ammessa, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, alle seguenti condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto avente data certa;

b) che delegati siano uno o più giornalisti professionisti che posseggano tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che la delega sia accettata per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni di controllo trasferite." ».

1.102

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 8 », al comma 1, sopprimere le parole: « gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo ».

1.103

LOPREIATO

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 8 », al comma 1, sopprimere le parole: « e senza commento, senza risposta e senza titolo ».

1.104

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 8 » comma 5, sostituire la parola: « trenta » con la seguente: « dieci ».

1.105

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 8 », al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.106

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 8 », al comma 8, sopprimere le parole da: « e condanna » fino alla fine del periodo.

1.107

MARTELLA, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b) capoverso « Art. 8 », al comma 8 sostituire le parole: « da 5.165 euro a 51.646 euro » con le seguenti: « fino a 10.000 euro ».

1.108

LOPREIATO

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 8 », al comma 8, sostituire le parole: « da 5.165 euro a 51.646 euro » con le seguenti: « da 2.000 euro a 12.000 euro ».

1.109

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso « Art. 8 », al comma 10, sostituire le parole: « 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 », con le seguenti: « 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 ».

1.110

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 11-bis », sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati

di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa. Nel caso in cui sia stata pubblicata la rettifica o la smentita ai sensi dell'articolo 8 il risarcimento del danno non è dovuto. ».

1.111

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 11-bis », sostituire le parole: « quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione » con le seguenti: « e della rilevanza del mezzo di comunicazione ».

1.112

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 11-bis », al comma 1, sopprimere le parole: « dell'effetto riparatorio ».

1.113

LOPREIATO

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 11-bis », aggiungere in fine il seguente periodo: « Nella determinazione del danno il giudice tiene prioritariamente conto della capacità reddituale del convenuto. ».

1.114

IL RELATORE

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 13 », apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « multa da 5.000 euro a 10.000 euro » con le seguenti: « multe da euro 5.000 a euro 15.000 »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato si applica la pena della multa da euro 10.000 a euro 30.000 »;

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Se il fatto determinato è falso, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da euro 15.000 a euro 60.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso costituente reato, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da euro 30.000 a euro 90.000 »;

d) *al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « Quando ricorre l'ipotesi di cui al comma 2, terzo periodo, la condanna importa in ogni caso l'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da due mesi e a due anni. »;

e) *al comma 4, sostituire le parole:* « L'autore dell'offesa » *con le seguenti:* « L'autore della pubblicazione », *e dopo le parole:* « all'articolo » *aggiungere le seguenti:* « 57 e »;

f) *al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* « L'autore della pubblicazione è altresì non punibile quando ha chiesto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, terzo periodo, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata ».

1.115

LOPREIATO

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 13 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* « da 5.000 euro a 10.000 euro » *con le seguenti:* « da 2.000 euro a 6.000 euro »;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da a 3.000 a 8.000 euro »;

c) *al comma 2 sostituire le parole:* « da 10.000 euro a 50.000 euro » *con le seguenti:* « da 6.000 a 20.000 »;

d) *al comma 3 dopo le parole:* « del medesimo codice » *inserire le seguenti:* « in relazione alle condotte di cui al comma 2, »;

e) *sopprimere il comma 5.*

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole: « euro 3.000 a euro 10.000 » con le seguenti: « euro 1.000 a euro 3.000 »;*

b) *al secondo comma sostituire le parole: « fino a euro 15.000 » con le seguenti: « da euro 2.000 a euro 6.000 ».*

1.116

MARTELLA, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 13 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « da 5.000 euro a 10.000 euro » con le seguenti: « fino a 4.000 euro »;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: « da 10.000 euro a 50.000 euro » con le seguenti: « fino a 8.000 euro ».*

1.117

MARTELLA, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 13 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « da 5.000 euro a 10.000 euro » con le seguenti: « fino a 5.000 euro »;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: « da 10.000 euro a 50.000 euro » con le seguenti: « fino a 15.000 euro ».*

1.118

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 13 », sopprimere il comma 3.

1.119

LOPREIATO

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 13 », al comma 3, dopo le parole: « del medesimo codice » inserire le seguenti: « in relazione alle condotte di cui al comma 2, ».

1.120

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 13 », al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: « idonee a riparare l'offesa ».

1.121

LOPREIATO

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 13 », al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 162-ter del codice penale. ».

1.122

IL RELATORE

Dopo la lettera e) inserire la seguente:

« e-bis) dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

“Art. 13-bis.

(Diffusione di notizie false con il mezzo della stampa)

1. Chiunque, con condotte reiterate e coordinate, preordinate ad arrecare un grave pregiudizio all'altrui reputazione, attribuisce a taluno con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, fatti che sa essere anche in parte falsi, è punito, se l'evento si verifica, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 50.000 a euro 120.000.

2. Quando le condotte di cui al primo comma consistono nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di fatti costituenti reato, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale nonché la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da tre mesi a tre anni.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6." ».

Art. 2.

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso « Art. 57 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere la parola: « Fatta »;*

2) *sostituire le parole: « risponde a titolo di colpa se » con le seguenti: « il quale »;*

3) *sostituire le parole da: « con la pubblicazione » fino alla fine del comma con le seguenti: « con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita di un terzo. Nel caso di delega delle funzioni di controllo di cui al primo comma, le disposizioni precedenti si applicano al soggetto delegato. Il direttore o il vicedirettore responsabile che, per colpa grave, omette di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni di controllo trasferite è punito con la pena prevista per il reato commesso, diminuita di un terzo, se il reato è stato reso possibile dall'inosservanza dell'obbligo di vigilanza. »;*

b) *sopprimere il terzo e il quarto comma.*

2.101

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 1, capoverso « Art. 57 », primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2,

della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nei casi in cui omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati, risponde a titolo di colpa grave. ».

2.102

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 1, capoverso « Art. 57 », primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa nei casi in cui omette per grave e inescusabile negligenza di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. ».

2.103

SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'articolo 379-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 379-bis. – (*Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale*). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni" »;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. All'articolo 684 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "o a guisa d'informazione" sono sostituite dalle seguenti: "o nel contenuto" e le parole da: "con l'ammenda" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36" ».

2.104

IL RELATORE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sostituire le parole: « da euro 3.000 a euro 10.000. » con le seguenti: « da euro 2.000 a euro 5.000. »;

2) al secondo comma sostituire la parola: « 15.000 » con seguenti: « 8.000. Se il fatto determinato è falso, la pena è della multa fino a euro 10.000. »;

3) sostituire il terzo comma con il seguente: « Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso da quelli indicati all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa fino a euro 12.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato la pena è della multa da euro 3.000 a euro 15.000. Se il fatto determinato è falso la pena è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 5.000 a euro 20.000. »;

4) dopo il terzo comma aggiungere il seguente: « Quando, nell'ipotesi di cui al terzo comma, l'offesa consiste nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di un fatto determinato falso costituente reato, la

pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 10.000 a euro 30.000. ».

2.105

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 2, capoverso, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

« Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, attribuendo condotte e fatti determinati falsi e lesivi della reputazione, è punito con la multa fino a euro 10.000. ».

2.106

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 2, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole:* « da euro 3.000 a euro 10.000 » *con le seguenti:* « fino a euro 5000 »;

b) *al secondo comma sostituire le parole:* « fino a euro 15.000 » *con le seguenti:* « fino a euro 10.000 ».

2.107

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 2, capoverso, primo comma sostituire le parole: « da euro 3.000 a euro 10.000 » *con le seguenti:* « fino a euro 5.000 ».

2.108

NICITA, MALPEZZI, VERDUCCI, VERINI, D'ELIA

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Chiunque offende pubblicamente un gruppo di persone per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi è punibile con la reclusione fino a un

anno e con la multa fino a 6.000. La stessa pena si applica se l'offesa è commessa contro una persona o un gruppo di persone per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, o sulla disabilità. ».

2.109

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Dopo l'articolo 595 del codice penale è inserito il seguente:

“Articolo 595-bis. – (*Diffusione di notizie false con mezzi di pubblicità o in atti pubblici*). – 1. Chiunque, con condotte reiterate e coordinate, preordinate ad arrecare un grave pregiudizio all'altrui reputazione, attribuisce a taluno con mezzi di pubblicità diversi da quelli indicati all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ovvero in atti pubblici, fatti che sa essere anche in parte falsi, è punito, se l'evento si verifica, con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000.

2. Quando le condotte di cui al primo comma consistono nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di fatti costituenti reato, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.” ».

2.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« **Art. 2-bis.**

(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)

1. All'articolo 604-bis del codice penale inserire, in fine, il seguente comma:

“Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento sono commessi col mezzo della stampa.” ».

Art. 3.**3.100**

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.
_____**3.101**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. L'interessato, in caso di immotivato rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti o dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei medesimi contenuti e dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. ».

_____**3.102**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 2 dopo le parole: « in caso di » inserire la seguente: « immotivato ».

_____**3.103**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.104

SCALFAROTTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 132, comma 1, la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “sei”;

b) dopo l'articolo 165 è inserito il seguente:

“Art. 165-bis. – (*Illeciti per finalità giornalistiche*) – 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e dell'articolo 137 ovvero delle regole deontologiche adottate ai sensi dell'articolo 139, comma 1, si applica la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza del giudice, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari”. ».

Art. 4.**4.100**

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

4.101

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 1, capoverso « Art. 17-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: « entro le successive ventiquattro ore » con le seguenti: « senza ritardo »;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: « entro ventiquattro ore » con le seguenti: « senza ritardo ».*

4.102

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Al comma 1, capoverso « Art. 17-bis », comma 6, primo periodo, sostituire la parola « può » con le seguenti: « nonché il prestatore possono ».

4.103

MARTELLA, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso « Art. 17-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 9, sostituire le parole: « da 15.000 euro a 20.000 euro » con le seguenti: « fino a 10.000 euro »;*

b) *al comma 10, sostituire le parole « da 20.000 euro a 40.000 euro » con le seguenti: « fino a 15.000 euro ».*

Art. 5.**5.100**

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: « professionista o pubblicita ».

Art. 6.**6.100**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è sostituito con il seguente:

“3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto

domanda. Il giudice può, altresì, condannare il querelante al pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000 in favore della cassa delle ammende”. ».

6.101

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, MARTELLA

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“3-bis. Nei casi in cui si procede per i reati di cui all’articolo 57 del codice penale le disposizioni del comma 3 si applicano anche quando il fatto non costituisce reato.” ».

Art. 7.**7.100**

IL RELATORE

Sopprimere l’articolo.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 9 aprile 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 13,55

*INCONTRO CON NAZIR AOUAD, RESPONSABILE PER LE POLITICHE UMANITARIE
DELL'OXFAM IN LIBANO*

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,15

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI (IAI) E
DELLA RIVISTA ITALIANA DIFESA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1020 (MODIFICHE
ALLA LEGGE N. 145/2016 SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE MISSIONI
INTERNAZIONALI)*

Plenaria**79^a Seduta**

Presidenza della Presidente
CRAXI

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Stefania CRAXI fa presente che, nonostante le reiterate sollecitazioni, anche sue personali, affinché fosse garantita, nell'odierna seduta della Commissione, la presenza di un esponente del Governo, vuoi del dicastero Esteri, vuoi del dicastero Difesa, purtroppo tale partecipazione non è stato possibile assicurare.

Propone, pertanto, che la Commissione proceda a licenziare solamente i due disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno, rispetto ai quali sono pervenuti i previsti pareri della Commissione bilancio e non sono sorte obiezioni di alcun genere durante la discussione generale, risultando, peraltro, uno dei relatori proveniente dall'opposizione.

Dopo brevi interventi dei senatori ALFIERI (*PD-IDP*) e SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), il senatore DELRIO (*PD-IDP*) tiene, comunque, a stigmatizzare la condotta del Governo, non ritenendo giustificabile, in alcun modo, la sua assenza ai lavori di un organismo parlamentare rilevante come la Commissione affari esteri e difesa del Senato.

Il presidente Stefania CRAXI, condividendo quanto testé formulato dal senatore Delrio, propone, quindi, di procedere secondo l'impostazione concordata.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania CRAXI dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al senatore Spagnoli a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(1059) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania CRAXI dichiara chiusa la discussione generale. Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al senatore Paganella a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,30.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 9 aprile 2024

Plenaria

150^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,30.

*SULLA RIUNIONE DELLA RETE PARLAMENTARE MONDIALE DELL'OCSE (PARIGI,
3 E 4 APRILE 2024)*

Il PRESIDENTE comunica che il 3 e 4 aprile 2024 si è svolto a Parigi l'annuale incontro della Rete Parlamentare Mondiale dell'OCSE, organizzato congiuntamente con le Assemblee parlamentari della NATO e del Consiglio d'Europa e in partenariato con la rete parlamentare *Women Political Leaders*. L'importante appuntamento del *Network* parlamentare dell'OCSE ha riunito nell'edizione 2024 oltre 125 membri di parlamenti nazionali, in rappresentanza di 37 Paesi membri dell'Organizzazione e Paesi candidati.

Per l'Italia hanno partecipato i due *Focal point* della rete parlamentare designati per la XIX legislatura: il Presidente della 4^a Commissione del Senato, Giulio Terzi di Sant'Agata, e il Presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Giulio Tremonti. Erano altresì presenti, in qualità di delegati italiani dell'Assemblea parlamentare NATO, la senatrice Malpezzi e i senatori Borghesi, Losacco e Paroli.

L'agenda dei lavori si è articolata in una sequenza di sessioni, aperte dalla presentazione da parte del Segretario generale dell'OCSE, Mathias Cormann, seguita dalla prima sessione, riguardante l'Ucraina, con la presentazione ufficiale del Gruppo degli Amici dell'OCSE, istituito presso il Parlamento ucraino. Su tale punto, il presidente Terzi di Sant'Agata ricorda di essere intervenuto per ribadire l'importanza del sostegno militare all'Ucraina e della ricostruzione del Paese, a partire dalle principali infrastrutture, in una prospettiva più ampia di salvaguardia dei valori dell'Occidente e dei principi di democrazia e dello Stato di diritto, legati al rispetto di un ordine internazionale basato su regole condivise.

In materia di energia, è intervenuto il direttore dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), Fatih Briol, che ha sottolineato la necessità della transizione verde, imposta ormai da logiche economiche e non solo da volontà politica. È seguito l'aggiornamento sull'andamento economico globale da parte della Capo economista dell'OCSE, Clare Lombardelli, sessione in cui è intervenuto il presidente Tremonti, in qualità di *discussant*, per evidenziare come, in un contesto economico-finanziario internazionale caratterizzato da forti asimmetrie finanziarie globali, l'OCSE possa svolgere un ruolo fondamentale nello stabilire degli *standard* giuridici internazionali volti a garantire una risposta omogenea alle sfide in corso.

Successivamente, nella sessione dedicata al commercio internazionale, il Presidente ricorda di essere intervenuto per valorizzare il Piano Mattei per l'Africa quale modello basato su una cooperazione tra eguali fondata sullo Stato di diritto, sui principi democratici e sulla trasparenza, necessario per lo sviluppo del continente africano e per bilanciare l'operato di altri Paesi, che violano le regole internazionali e attuano politiche predatorie. Tale approccio verso l'Africa è stato apprezzato e condiviso dal Vice Segretario dell'OCSE, Vestergaard Knudsen, che ha ricordato l'impegno dell'Organizzazione nei confronti dei Paesi africani e di altri come l'India e il Vietnam, e ha ricordato anche la presenza della Vice Segretaria dell'OCSE, Fabrizia Lapecorella, all'evento in Senato del gennaio scorso dedicato al Piano Mattei.

Altre sessioni sono state dedicate al tema dell'educazione, con l'analisi dei risultati del *Programme for International Student Assessment* (PISA), sui tre ambiti di competenze: lettura, matematica e scienze, nonché alla tripla crisi planetaria del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dell'aumento dell'inquinamento.

In materia di *governance* dell'Intelligenza Artificiale, il Presidente ricorda di aver sottolineato i passi in avanti fatti dall'Unione con la regolamentazione specifica di recente approvazione, che assume valore vincolante e che pone al centro l'individuo e i suoi diritti fondamentali in quanto essere umano e cittadino. La prospettiva dell'*Artificial Intelligence Act* europeo è quella di tutelare l'integrità del mercato unico e di promuovere la trasparenza e la responsabilità delle grandi piattaforme digitali. Al riguardo, il vice segretario dell'OCSE Knudsen ha espresso un vivo apprezzamento per la priorità riservata all'intelligenza artificiale nell'agenda dei lavori del G7 a Presidenza italiana.

Infine, i lavori si sono conclusi con una sessione speciale dedicata all'Iniziativa « *Reinforcing democracy* », focalizzata sui pilastri relativi all'integrità e al contrasto della disinformazione. Al riguardo, la direttrice Pilichovski, nell'introdurre l'argomento, ha annunciato che l'Italia ospiterà a Milano, nell'ottobre prossimo, la seconda edizione del *Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy*. Sul tema, il presidente Terzi di Sant'Agata ricorda di aver sottolineato la necessità e l'urgenza di contrastare la sempre più diffusa ondata di *fake news* e di manipolazione delle informazioni, anche dovute a ingerenze di entità stra-

niere. La lotta alla disinformazione e alla misinformazione è fondamentale, soprattutto in vista delle elezioni europee di giugno, a difesa dei valori delle democrazie occidentali.

A margine del programma, si è anche svolto un incontro bilaterale con il *Senior Economist* dell'OCSE competente per l'Italia, Cyrille Schwellnus, che ha offerto un'interessante occasione di approfondimento sui risultati del *Survey* economico sull'Italia pubblicato nel gennaio 2024. La presentazione ha dimostrato come l'Italia abbia superato bene le recenti crisi, grazie a una forte risposta di politica fiscale, una maggiore competitività e una migliore resilienza del settore bancario, che hanno sostenuto la crescita negli ultimi anni. A fronte di ciò, il debito pubblico rimane elevato e le pressioni sulla spesa stanno aumentando a causa in particolare dell'invecchiamento della popolazione e del conseguente incremento della spesa pensionistica. Il successivo dibattito si è focalizzato sul Piano Nazionale di ripresa e resilienza, sulle ripercussioni fiscali derivanti dal *superbonus*, sulla formazione ed istruzione e sui temi dell'inclusività di genere.

A tale riguardo, il Presidente ritiene importante procedere ad un'audizione di Cyrille Schwellnus su questi temi, di preminente interesse europeo, come condiviso anche con la senatrice Malpezzi.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) conviene sulle considerazioni espresse dal Presidente e si sofferma sui contenuti del citato incontro con il responsabile del *Desk* economico italiano dell'OCSE.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELL'ESAME DEL COM(2023) 728

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame dell'atto COM(2023) 728 (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee), è stata consegnata ulteriore documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che lo scorso 5 aprile 2024 è stato assegnato alle Commissioni riunite 4^a, Politiche dell'Unione europea, e 5^a, Bilancio, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, l'affare concernente il monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (atto n. 451).

Ricorda che l'assegnazione era stata chiesta al Presidente del Senato nei giorni scorsi dalla Commissione, d'intesa con la 5^a Commissione, raccogliendo la richiesta, avanzata da più Gruppi, di consentire un efficace e coordinato svolgimento dell'attività di monitoraggio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e contestualmente dare anche continuità all'esame delle Relazioni periodiche sullo stato di attuazione del Piano.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 9 aprile 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

225^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(806 e 690-A) Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di com-

petenza, in relazione all'emendamento 4.0.200, recante un incremento di 500 unità dell'organico della magistratura ordinaria, che occorre acquisire la quantificazione degli oneri e la verifica delle connesse coperture finanziarie. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento 4.0.200 in ordine ai profili finanziari, rilevando la mancanza di una relazione tecnica e non risultando possibile la quantificazione degli oneri.

Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il relatore illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.0.200. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(658) DELLA PORTA e altri. – Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che prevede al comma 3 l'istituzione del Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile con la dotazione di 1 milione di euro a decorrere dal 2024, occorre acquisire elementi di chiarimento sui beneficiari della ripartizione del predetto Fondo.

L'articolo 2 prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile. A tale riguardo, occorre chiarire con quali risorse opererà il predetto Piano, considerato che gli obiettivi previsti risultano essere in gran parte onerosi, e se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa occuparsi della predisposizione, del coordinamento e dell'attuazione del Piano d'azione, oltre che del monitoraggio e della valutazione dei risultati, con le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 3, che prevede che i comuni e le regioni, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscano al Piano d'azione attraverso patti locali per la mobilità sostenibile, occorre valutare la necessità di integrare il testo con una clausola di invarianza *standard*.

Riguardo all'articolo 4, che prevede che gli uffici scolastici regionali individuino la scuola che opera quale polo responsabile della mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, occorre valutare se la predetta scuola possa operare con le sole risorse assegnate, senza nuovi o maggiori oneri.

Relativamente all'articolo 5, che dispone la copertura finanziaria del provvedimento, risulta necessario aggiornare il bilancio annuale e triennale di riferimento, nonché eliminare nella formulazione del testo il richiamo alle proiezioni.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica che verifichi la quantificazione degli oneri riportata nel provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità evidenziata dalla relattrice di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, come prescritto, il provvedimento, di iniziativa del Governo, risulta provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto di competenza, osserva, in relazione alla quantificazione degli oneri relativi alla realizzazione del Museo, che sono stati autorizzati complessivamente 8 milioni di euro per il triennio 2024-2026, a valere sull'accantonamento del Ministero della cultura del Fondo speciale di conto capitale. Premesso che l'accantonamento in questione risulta presentare le occorrenti disponibilità, va rilevato che, come affermato dalla relazione tecnica, per analoghi provvedimenti sono stati stanziati 10 milioni di euro complessivi. Pertanto, occorre avere ulteriori elementi che consentano di confermare la sostenibilità della disposizione anche con un importo inferiore di due milioni di euro.

Relativamente alle spese per il funzionamento del Museo, quantificate in 50 mila euro a decorrere dall'anno 2026, occorre avere conferma

che, anche in assenza di ulteriori apporti al patrimonio della Fondazione, che hanno carattere eventuale, l'ente possa provvedere alle spese ordinarie.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alle Commissioni 1^a e 3^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, per quanto riguarda l'articolo 2, che reca disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri, in relazione al comma 3, tenuto conto dello speciale *iter* del versamento al bilancio dello Stato e della riassegnazione alla finalità di spesa indicata, operante previo versamento iniziale alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., che il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla piena neutralità di effetti d'impatto sul fabbisogno di cassa del settore statale, nell'ambito della cosiddetta gestione separata che è consolidata nel sistema di Tesoreria.

In merito all'articolo 3, che reca disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, in relazione al comma 1, che dispone che le promozioni sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze, il Governo dovrebbe fornire elementi di conferma in merito all'assenza di riflessi finanziari per effetto delle integrazioni apportate alle norme vigenti in tema di avanzamento in ruolo degli ufficiali. In particolare, il Governo dovrebbe assicurare che non si determinino effetti di anticipazione finanziaria delle promozioni rispetto a quanto avviene attualmente. In relazione al comma 2, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla effettiva neutralità del termine di decorrenza a partire dalla data in cui si verifica la vacanza, come precisato dalla norma. In termini analoghi, al comma 3, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla piena neutralità finanziaria della nuova decorrenza al mese di luglio degli avanzamenti dei tenenti colonnelli al grado di colonnello. Nel complesso, premesso che l'articolo 31 del decreto legislativo n. 69 del 2001, in tema di promozioni « a vacanza » degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, non contempla ad oggi un preciso termine di decorrenza, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito all'assenza di effetti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, riguardo ai possibili maggiori oneri per il riconoscimento di emolumenti e indennità connessi all'attribuzione del grado.

Per quanto concerne l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di personale delle Forze armate, in merito alla lettera a) del comma 1, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni sul fatto che la proroga disposta

non sia suscettibile di riflettersi sull'incremento del numero degli avanzamenti previsti nelle medesime annualità, anche in relazione a quelli per sola anzianità. In relazione alla lettera c), premesso che la norma dispone la decorrenza delle menzionate promozioni a decorrere dal 1° luglio dell'anno di riferimento, andrebbero fornite conferme in merito alla piena neutralità di tale decorrenza, considerato che gli avanzamenti si dispongono a pieno titolo, giuridico ed economico. Il Governo dovrebbe fornire ulteriori informazioni in merito alla data di decorrenza di tali avanzamenti speciali disposta sinora, sia pure per prassi.

L'articolo 5 dispone il conferimento di una delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma è corredata di una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica e rinvia la quantificazione degli effetti finanziari, nonché l'individuazione di eventuali mezzi di copertura, in sede di emanazione degli schemi dei decreti legislativi. A tale riguardo, al fine di garantire il concorso del controllo parlamentare per i profili finanziari, nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, occorre valutare la necessità, all'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: « Le Commissioni competenti per materia » di inserire le seguenti: « e per i profili finanziari ».

L'articolo 6 concerne disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, che consentono di destinare presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in qualità di esperti, recando oneri quantificati in euro 540.558 per l'anno 2024 e di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta la necessaria capienza. A tale riguardo, in relazione ai profili di quantificazione degli oneri, il Governo dovrebbe fornire i quadri di calcolo considerati per le singole tipologie di oneri, nonché elementi informativi integrativi, concernenti anche le ipotesi assunte nella stima dei singoli oneri, con particolare riferimento alla stima degli oneri per indennità speciale all'estero (ISE), oltre che al rimborso degli oneri relativi ai trasporti e ai traslochi.

L'articolo 7 prevede la trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, con personalità giuridica di diritto pubblico, in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Considerato che le finalità del Fondo di assistenza per il personale di cui alla legge 12 novembre 1964, n. 1279, non sembrano esattamente sovrapponibili a quelle previste dal provvedimento in esame per la nuova Fondazione di diritto privato, il Governo dovrebbe assicurare che la trasformazione verrà effettuata ad invarianza di spesa e che la Fondazione possiede sin da oggi le risorse per finanziare la propria attività e per raggiungere gli obiettivi per i quali si costituisce, come asserito nella relazione tecnica, senza tuttavia fornire elementi quantitativi a supporto di tale affermazione.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 6, secondo cui la Fondazione si avvale del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, il Governo dovrebbe chiarire se il personale dell'Ispettorato assistenza già svolga tali attività e se sarà in grado di supportare le nuove attività della Fondazione nei limiti dell'organico che già svolge tali funzioni.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 138.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento ad una prossima seduta al fine di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine agli elementi richiesti sul provvedimento in esame, sollecitando in tal senso il Governo.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. – Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (n. 144)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 9 aprile 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

140^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi che si è appena concluso. In quella sede si è dato conto che le audizioni informali sul decreto-legge n. 39 del 2024 (« Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure ur-

genti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria») sono state programmate per le giornate di mercoledì 10, giovedì 11 e martedì 16 aprile. È stato anticipato che il Ministro, a causa di impegni internazionali, non potrà intervenire in replica al termine della discussione generale, tuttavia potrà rispondere a eventuali quesiti dei commissari che volessero partecipare quando verrà audito sul Documento di economia e finanze dalle Commissioni bilancio congiunte del Senato e della Camera dei deputati. Si è poi convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di mercoledì 24 aprile e di avviare la votazione degli emendamenti a partire dal 6 maggio. Il Ministro ha dato la propria disponibilità a partecipare alle sedute della Commissione in quella settimana.

La prossima settimana sarà dedicata prevalentemente alle ulteriori audizioni sul decreto-legge n. 39 del 2024 ed eventualmente al seguito dell'esame dell'Atto del Governo n. 144 insieme alla 2^a Commissione, sul quale, in seguito alla richiesta di proroga, il nuovo termine per l'espressione del parere è il 3 maggio. Sarà poi convocato un ulteriore Ufficio di Presidenza per il resto della programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

Il senatore CROATTI (*M5S*) condivide il calendario dei lavori, ma ribadisce che sul decreto-legge n. 39 del 2004 (cosiddetto Superbonus) la sua parte politica avrebbe preferito un intervento dedicato del Ministro.

Il PRESIDENTE prende atto della precisazione.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Esame e rinvio)

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) introduce il provvedimento, ricordando che l'articolo 1 restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto-legge n. 11 del 2023, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. La norma, tuttavia, riconosce per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune

possibilità di deroga. Viene, inoltre, introdotta una norma che pone fine ad alcune eccezioni previste dal medesimo decreto-legge n. 11, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati. L'articolo 2 esclude l'applicabilità della disciplina della remissione *in bonis* nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. La norma, inoltre, stabilisce che il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

L'articolo 3, al fine del monitoraggio della spesa, introduce l'obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche. L'articolo 4 dispone, al comma 1, la sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Il comma 2 dell'articolo 4 dispone che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni. L'articolo 5 limita la possibilità di cedere i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni ACE (Aiuto alla crescita economica) consentendo di effettuare una sola cessione e dispone la responsabilità solidale dei soggetti cessionari in caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Dispone poi che alle cessioni dei crediti ACE si applichino gli specifici presidi antifrode disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020. L'articolo 6 introduce specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in chiave Transizione 4.0. In particolare, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La disposizione prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del monitoraggio degli oneri al fine di evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

L'articolo 7, commi da 1 a 3, introduce una norma interpretativa volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile

2024. Il comma 4 dispone un'ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di Stato Covid-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati. Il comma 5 dispone che la sanzione da 2.000 a 20.000 euro prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento. Il comma 6 proroga dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del « ravvedimento speciale » delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il comma 7 concede ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato il ravvedimento speciale riguardante le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere alla regolarizzazione versando le somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 oppure in rate successive.

L'articolo 8 reca disposizioni diverse concernenti l'Amministrazione finanziaria. In particolare, il comma 1 consente al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di avvalersi dei servizi offerti da SOGEI per la sicurezza, la continuità e lo sviluppo dei propri sistemi informatici. Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare, unitamente all'Agenzia delle entrate, specifiche intese con le regioni che abbiano fatto richiesta di riversamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF. Le intese prevedono il pagamento del 90 per cento del capitale dovuto dallo Stato alla regione, con rinuncia da parte della regione agli accessori e alle spese legali. Il comma 3 dispone l'incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia delle entrate (di 38 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di 13 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024).

Il comma 1 dell'articolo 9 prevede uno stanziamento, pari a 66 milioni di euro, per la realizzazione di interventi nei territori della Regione Toscana colpiti da eventi meteorologici eccezionali nel novembre del 2023. Il comma 2, invece, mira a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali. Il comma 3 dell'articolo 9 prevede che, al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione Siciliana, i Comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabil-

mente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate, 100 unità di personale non dirigenziale del Corpo della polizia locale. I successivi commi 4 e 5 prevedono, rispettivamente, che le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali e che ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici. Il comma 7 riduce la misura del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale (SSN) da parte dei ministri di culto stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. L'importo viene rideterminato in misura pari a quello previsto per gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio.

Infine, l'articolo 10 dispone in materia di entrata in vigore.

Il PRESIDENTE ricorda che in sede di Ufficio di Presidenza si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di mercoledì 24 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 9 aprile 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 64

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 16

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE STEP-NET ODV E CTS GIFTED APS, DI FEED THEIR MINDS, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI (AIMC), DELLA FEDERAZIONE GILDA UNAMS (FGU) E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELL'ASSOCIAZIONE ARBORESCIENZA GIFTED & TALENT, DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI (CIDI), DEL COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI (CGD) E DEL MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA (MCE), NONCHÉ DELL'AVVOCATO ERMELINDA MAULUCCI, DEL DOTTOR DANIELE LUZZO, DELLA DOTTORESSA ANNA MARIA RONCORONI, DELLA PROFESSORESSA ROBERTA RENATI, DELLA DOTTORESSA LARA MILAN, DELLA DOTTORESSA VALERIA RESTA E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELLA PROFESSORESSA ANNALISA MORGANTI, DEL PROFESSOR MARCELLO TEMPESTA E DEL PROFESSOR STEVEN PFEIFFER, ESPERTI DEL SETTORE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 180 E 1041 (ALUNNI CON ALTO POTENZIALE COGNITIVO)

Sottocommissione per i pareri

11^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(990) Licia RONZULLI. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia: rimessione alla sede plenaria;

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. – Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria

Plenaria

116^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1038) Deputato CAPARVI e altri. – Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi ed altri; Mollicone e Malaguti

(Esame e rinvio)

Il relatore SPERANZON (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di dodici articoli ed è suddiviso in tre Capi. Passa, quindi, a dar conto delle disposizioni del Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 9 e recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale della Nazione ed elementi qualificanti per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale.

L'articolo 2 reca le definizioni di ente di rievocazione storica e di manifestazione di rievocazione storica.

L'articolo 3 dispone circa le attività promosse dallo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate al riconoscimento, sostegno, valorizzazione e salvaguardia della specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali ad esse collegate.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un elenco nazionale, avente una funzione ricognitiva, degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. A tal fine si autorizza la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. La definizione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco e delle relative modalità di gestione è demandata a un decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte del Ministro della cultura, di un Comitato tecnico-scientifico al quale è affidato il compito di riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica e di fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche. Al Comitato sono attribuiti, altresì, compiti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento in materia.

L'articolo 6 stabilisce che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi ogni anno l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, dandone ampia diffusione.

L'articolo 7 concerne le iniziative didattiche nelle scuole, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.

L'articolo 8, proponendo novella alla legge n. 110 del 1975, consente ai partecipanti alle manifestazioni in esame l'esibizione, il porto e l'uso di armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950, o loro repliche, con munizioni a salve, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Alle medesime condizioni è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette.

L'articolo 9 reca disposizioni relative all'accensione di fuochi nelle manifestazioni in oggetto e nelle ricorrenze della tradizione popolare.

In relazione al Capo II, precisa che esso risulta costituito dagli articoli 10 e 11 e reca disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 10 prevede, tra l'altro, che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO in materia. Sono quindi dettagliati i principi e criteri direttivi della delega.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 12, unico articolo del Capo III, che reca la clausola di salvaguardia.

Tenuto conto dell'ampio approfondimento svolto presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno che la Commissione fissi sin da oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) chiede che il suddetto termine non venga fissato prima di venerdì prossimo, 12 aprile.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale e, tenuto conto della richiesta del relatore e dell'intervento della senatrice D'Elia, propone di fissare per venerdì 12 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Discussione e rinvio)

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso è volto a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe, nonché dell'esodo degli Istriani, dei Fiumani e dei Dalmati nel secondo dopoguerra.

Sottolinea che il provvedimento si inserisce nel solco della legge n. 92 del 2004, approvata a larghissima maggioranza vent'anni fa, con cui è stato istituito il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e con cui è stato concesso un riconoscimento ai congiunti delle vittime.

Ricorda, inoltre, che tale legge è stata di recente oggetto di novella da parte della legge n. 16 del 2024, – risultante da iniziative parlamentari presentate in Senato ed esaminate dalla 7^a Commissione – il cui testo risulta espressione di una convergenza tra tutte le forze politiche, fondata sul condiviso convincimento che il tema della tragedia delle foibe non conosca appartenenza politica. La legge prevede l'indizione annuale, in occasione del «Giorno del ricordo», di un concorso nazionale finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea; istituisce, inoltre, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato a promuovere e incentivare i «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giu-

liano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli » per gli studenti delle scuole secondarie, con l'obiettivo di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni; reca, infine, un finanziamento di 300.000 euro, per il suddetto triennio, a meritorie realtà operanti nel settore.

Specifica che la scelta di istituire il « Museo del Ricordo » si fonda sull'articolo 1 della legge n. 92, il quale, nell'istituire il Giorno del ricordo, ne esplicita la finalità diretta a « conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale ». L'impegno che le istituzioni hanno assunto già nel 2004 è infatti quello di tramandare alle future generazioni il ricordo del dramma di tutti coloro che, per il solo fatto di essere italiani, persero la vita, o che, pur salvandosi, furono ingiustamente costretti ad abbandonare i loro averi, a fuggire dalle loro terre e dai loro affetti e a sentirsi esuli nella propria Patria. Nel richiamare recenti interventi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, sottolinea l'impegno istituzionale di tramandare una memoria di sofferenze che per un lungo periodo non sono state neppure riconosciute, in un'opera di rimozione della verità, offuscata dal muro di silenzio e di oblio che venne eretto subito dopo i traumatici accadimenti.

La scelta di collocare il Museo nella Capitale – prosegue il relatore – è fortemente simbolica, innanzitutto a testimonianza del rilievo nazionale della tragedia, che ha investito il Paese nella sua interezza.

La scelta di Roma è altresì ascrivibile al numero di esuli e all'accoglienza che la città, e più in generale la regione Lazio, riservò agli esuli. Cita al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, nella quale si ricorda che, nel 1961, fra i cittadini nati nelle regioni italiane passate alla Jugoslavia, si registrarono infatti ben 8.600 residenti a Roma e circa 13.000 residenti nella regione.

Passando a dare conto delle disposizioni del provvedimento in esame, pone in evidenza che l'articolo 1, oltre a istituire il « Museo del Ricordo » in Roma, ne affida la gestione alla « Fondazione Museo del Ricordo », ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Specifica che alla richiamata Fondazione possono partecipare la regione Lazio, nonché ulteriori soggetti pubblici (fra cui eventualmente anche Roma Capitale) e privati e che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato con ulteriori risorse dello Stato, di altri soggetti pubblici e di soggetti privati.

Specifica, altresì, che le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse stanziare dal disegno di legge, che possono essere integrate anche tramite risorse facenti parte del patrimonio e ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Al Ministro della cultura è demandata l'approvazione, con proprio decreto, dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, mentre la vigilanza sulla medesima spetta al Dicastero della cultura.

Fa cenno, infine, al finanziamento statale previsto dal disegno di legge, consistente in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 2 milioni di euro per l'anno 2026, cui si aggiungono ulteriori 50.000 euro per il funzionamento del Museo.

Il PRESIDENTE dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per la puntualizzazione fatta dal Relatore in merito al significato della scelta di Roma, città ospite di un numero elevato di esuli, come sede del Museo del Ricordo.

Manifesta, altresì, apprezzamento per l'apertura rispetto alla possibilità che della Fondazione Museo del Ricordo possa far parte anche Roma Capitale, oltre che – come già previsto dal disegno di legge d'iniziativa governativa – la regione Lazio. Ciò in analogia a quanto previsto per la Fondazione Museo della Shoah e tenuto conto dello statuto speciale che contraddistingue Roma Capitale.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per giovedì 18 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. – Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo, nel corso della quale era stata avviata la discussione generale.

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che sono state o saranno trasmesse successivamente a tale data.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano senatori che intendano intervenire in discussione generale.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*), nel preannunciare l'intenzione di intervenire in discussione generale in altra seduta, anche in considerazione dell'opportunità di approfondire la ricca documentazione trasmessa dagli auditi, chiede alla Presidenza di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, accoglie la proposta della senatrice Rando e propone di rinviare il seguito della discussione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. – Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati 3 emendamenti (pubblicati in allegato), a firma della senatrice Bucalo, e nessun ordine del giorno.

La senatrice BUCALO (*FdI*) rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al relatore.

Il PRESIDENTE, tenuto conto che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. – Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del nuovo termine, sono stati presentati 38 emendamenti, pubblicati in allegato, che saranno illustrati in una successiva seduta.

Informa che è, nel frattempo, giunto il parere della Commissione affari costituzionali sul testo (non ostativo con osservazioni).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. – Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, preso atto che non vi sono iscritti a parlare e tenuto conto dell'approssimarsi dell'avvio dei lavori dell'Aula, propone di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN. – Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. – Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che in quella sede è stata svolta la relazione introduttiva e che, in data odierna, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara indi aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) per sottolineare che dalle audizioni sono emersi rilievi sulla definizione dell'oggetto su cui vertono i provvedimenti in esame ed è stata posta in evidenza l'importanza di recuperare le linee guida elaborate dalle strutture ministeriali in uno dei precedenti Governi e successivamente mai adottate.

Domanda, inoltre, delucidazioni in merito all'*iter* procedurale dei disegni di legge in esame.

Il PRESIDENTE condivide l'opportunità di acquisire agli atti della Commissione l'attività ministeriale pregressa, dichiarandosi certo del fatto che ciò potrà contribuire ad arricchire la fase istruttoria dei disegni di legge in esame, anche nell'ottica di superare dubbi e criticità rilevati nel corso delle audizioni.

Con riferimento all'*iter* procedurale, chiarisce l'importanza di pervenire ad un testo condiviso che tenga conto dei contributi già offerti dai soggetti auditi, nonché degli spunti che emergeranno in sede di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.100 e ha riformulato l'emendamento 2.100, entrambi pubblicati in allegato, e avverte che il senatore Melchiorre ha riformulato l'emendamento 1.1 in un nuovo testo, anch'esso pubblicato in allegato.

Tenuto conto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, il Presidente fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 990 E 1037

Il PRESIDENTE informa che, nel corso della riunione della Sottocommissione per i pareri riunitasi in data odierna, la senatrice D'Elia ha chiesto la rimessione alla sede plenaria dell'esame del disegno di legge n. 990 (« Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia ») e del disegno di legge n. 1037 (« Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia »).

Propone pertanto di esaminare, a partire dalle sedute già convocate per la settimana in corso, tali disegni di legge.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute già convocate per la settimana in corso è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 990 (« Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia ») e del disegno di legge n. 1037 (« Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia »).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 875

Art. 2.

2.1

BUCALO

Al comma 2, dopo le parole: « Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale », inserire le seguenti: « e con l’Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali ».

Art. 3.

3.1

BUCALO

Al comma 4, dopo le parole: « Ministro della difesa », inserire le seguenti: « e con l’Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali ».

Art. 4.

4.1

BUCALO

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il Ministro dell’istruzione e del merito attiva le più opportune iniziative affinché le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell’ambito della loro autonomia, possano favorire attività volte alla promozione di discussioni e approfondimenti sulle tematiche inerenti alla Prima guerra mondiale. ».

b) *al comma 3, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione e del merito » inserire le seguenti: « e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali ».*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 970

Art. 1.

1.1

MARCHESCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere il seguente periodo:* « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle competizioni videoludiche relative ai videogiochi sportivi o agli sport simulati organizzate dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP). »;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* « degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione » *con le seguenti:* « degli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione »;

c) *sostituire la rubrica con la seguente:* « (Oggetto, finalità e ambito di applicazione) »;

Art. 2.

2.1

CRISANTI, NICITA, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , priva di contenuti e rappresentazioni suscettibili di generare aggressività, nonché di istigare all'odio con messaggi, immagini e contesti che stimolano, incoraggiano e incitano all'ostilità, alla discriminazione e alla violenza contro membri di particolari gruppi, sulla base della nazionalità, dell'etnia o della religione, dello *status* sociale, del sesso, dell'orientamento sessuale, del genere e dell'identità di genere, nel rispetto della dignità della persona, della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, come previsto dall'articolo 4

del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. ».

2.2

PIRONDINI

Alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o con una società o enti di natura sportiva ».

2.3

MARCHESCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.4

PIRONDINI

Alla lettera l), dopo le parole: « si intendono », inserire le seguenti: « i videogiochi, ovvero ».

Art. 3.

3.1

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: « organizzate da un operatore internazionale e ».

3.2

PIRONDINI

Alla lettera d), sostituire le parole: « operatore internazionale e » con le seguenti: « operatore internazionale o nazionale, comunque ».

Art. 4.**4.1**

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: « dodici » con la seguente: « quattordici »;*

b) *al comma 2, sostituire la parola: « quattordici » con la seguente: « sedici »;*

c) *al comma 3, sostituire la parola: « quattordici » con la seguente: « sedici »;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: « I minori che hanno compiuto sedici anni » con le seguenti: « I maggiorenni ».*

4.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire la parola: « quattordici » con la seguente: « diciotto »;*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 5, sostituire la parola: « sedici » con la seguente: « diciotto ».*

4.3

PIRONDINI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « per un valore massimo di euro 5.000 ».

4.4

CRISANTI, NICITA, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di partecipazione di minori alle competizioni videoludiche non è consentito l'accesso alla loro identità, lo scambio di informazioni tra giocatori, l'accesso ai dati degli stessi e al loro utilizzo ai fini di profilazione commerciale, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il cui regolamento di cui all'articolo 12. ».

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di disciplina per il monitoraggio, il controllo e il presidio sanzionatorio delle disposizioni di cui alla presente legge »;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* « (Monitoraggio e sanzioni) ».

4.5

NICITA, D'ELIA, BASSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e agli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è fatto divieto, nel caso di partecipazione alle competizioni videoludiche da parte di minori di anni 18, di introdurre, negli schemi e nelle modalità di gioco, nella definizione dei premi, nei rapporti tra giocatori e tra questi e terzi, meccanismi di scommesse e induzione al gioco di azzardo (*gambling*), indipendentemente dalla natura dei premi (*reward*). Il monitoraggio del presente divieto e la determinazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità stabilite e disciplinate, con proprio regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

4.6

NICITA, D'ELIA, BASSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Gli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i fornitori di *software* e gli organizzatori delle competizioni videolu-

diche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), prevedono, nella partecipazione da parte di minori di anni 14, meccanismi volti a garantire la durata massima delle sessioni di gioco, con tempi di pausa (*pausing*) congrui tra le sessioni, secondo le modalità stabilite e disciplinate con apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

4.7

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 6, sopprimere le parole: « , se il minore è in possesso di tale documento, ».

4.8

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. La partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). ».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-bis, è soggetto a una multa da 1.000 a 5.000 euro. ».

Art. 5.

5.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: « 2.500 euro » *con le seguenti:*
« 500 euro ».

5.2

MARTI

Al comma 4, sostituire le parole: « alla Commissione » con le seguenti: « all'ufficio ».

5.3

PIRONDINI

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: « associazioni di categoria più rappresentative dei produttori » con le seguenti: « associazioni di categoria più rappresentative e delle principali organizzazioni, anche private, che raggruppano operatori e imprese produttrici ».

5.4

PIRONDINI

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: « delle organizzazioni di squadre » inserire le seguenti: « e di rappresentanti di giocatori professionisti ».

5.5

PIRONDINI

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La concessione della licenza avviene senza alcuna discrezionalità qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla presente legge e non siano riscontrabili vizi di forma ed irregolarità nella domanda ».

5.6

PIRONDINI

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« d-bis) istituire un registro in cui gli editori videoludici debbano comunicare un indirizzo e-mail al quale gli organizzatori di competizioni

videoludiche possano richiedere le licenze per l'utilizzo dei loro videogiochi. Tale registro, liberamente accessibile sulla base di criteri di trasparenza e pubblicità, è pubblicato in apposita sezione della piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1 ».

Art. 6.

6.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: « 2.500 euro » con le seguenti: « 500 euro ».

6.2

PIRONDINI

Al comma 4, la lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: « con allegata copia della richiesta inoltrata all'editore o agli editori degli stessi per il loro utilizzo in licenza. L'editore o gli editori hanno 15 giorni di tempo per rifiutare tale richiesta. In caso di rifiuto, l'organizzatore è tenuto a ritirare la dichiarazione sulla piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1 dell'articolo 5. In assenza di risposta da parte degli editori la licenza si ritiene comunque accordata ».

Art. 8.

8.1

PIRONDINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » inserire le seguenti: « , con il Ministro per lo sport e i giovani »;*

b) *al comma 3, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » aggiungere le seguenti: « e con il Ministro per lo sport e i giovani ».*

8.2

PIRONDINI

Al comma 2, dopo la parola: « associazioni » aggiungere le seguenti: « e organizzazioni private ».

8.3

PIRONDINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le squadre e gli operatori videoludici possono stipulare contratti di lavoro con giocatori extracomunitari. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ».

Art. 10.**10.1**

MARTI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « Ai giocatori » inserire le seguenti: « e agli organizzatori »;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole :« la Commissione » con le seguenti: « l'ufficio ».*

10.2

PIRONDINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: « la Commissione di cui all'articolo 5, comma 5 » con le seguenti: « un organo di giustizia dedicato alle competizioni videoludiche da istituire presso il CONI, che formerà un collegio arbitrale al quale potranno ricorrere gli operatori videoludici »;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il CONI un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre, delle associazioni e organizzazioni private più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore ».

10.3

CROATTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

« 2-bis. Chiunque promuove il gioco d'azzardo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2-ter. Per promozione del gioco d'azzardo si intende ogni attività volta a sollecitare o indurre le persone a giocare d'azzardo, compresa la pubblicità di giochi d'azzardo, esternata per via indiretta da portali sportivi che presentano una o più fra le seguenti caratteristiche:

a) contengano nel nome termini riconducibili al mondo delle scommesse, quali, ad esempio, “poker”, “bet”, “casinò”, “vegas”;

b) incoraggino le persone a giocare attraverso l'offerta di *bonus* o promozioni mirate;

c) sponsorizzino eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo;

d) diffondano informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo ».

10.0.1

BASSO, NICITA, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Estensione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo agli editori videoludici)

1. Il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applica anche agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). ».

Art. 12.

12.1

PIRONDINI

Al comma 1, sostituire le parole: « a una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti » con le seguenti: « all'inibizione per tre anni dall'organizzazione di competizioni videoludiche e a una multa pari all'intero importo dei premi previsti, maggiorata del 20 per cento ».

12.2

PIRONDINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , per ogni partita in cui è stato presente il minore ».

12.3

PIRONDINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: « 30 per cento del ».

12.4

PIRONDINI

Al comma 4, sostituire le parole: « 30 per cento » con le seguenti: « 60 per cento ».

12.5

MARTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, comporta altresì l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche nazionali e internazionali per un anno. Competente all'adozione del provvedimento di inibizione è l'ufficio di cui all'articolo 5, comma 5. ».

Art. 13.**13.1**

MARCHESCHI

Sopprimere il comma 2.

13.2

MARTI

Al comma 2, dopo la parola :« sport » aggiungere la parola: « virtuali » e dopo la parola: « (CONI) » inserire le parole: « o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ».

13.3

PIRONDINI

Al comma 2, sostituire le parole: « escluse dall'applicazione » con la seguente: « incluse nell'applicazione ».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 597**Art. 1.****1.100**

LA RELATRICE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: « eventi e rievocazioni storiche, » inserire le seguenti: « dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, » e sostituire le parole: « fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico » con le seguenti: « creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale »;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: « gli abiti che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare » con le seguenti: « quelle fogge e manufatti che i vari gruppi sociali reputano adeguati a rappresentare la propria espressione culturale e quegli abiti che siano dotati di riferimento a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico e immateriale »;*

c) *al comma 3, dopo le parole: « fattore di sviluppo » inserire la seguente: « culturale, ».*

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, comma 2:*

1) *alla lettera a), dopo le parole: « dei giochi storici, » inserire le seguenti: « delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, »;*

2) *alla lettera b), dopo le parole: « dei giochi storici, » inserire le seguenti: « delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, »;*

b) *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « dei giochi storici, » inserire le seguenti: « delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, »;*

c) *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « delle tradizioni popolari, » inserire le seguenti: « delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, ».*

1.1 (testo 2)

MELCHIORRE, MARCHESCHI, COSENZA

Al comma 1, dopo le parole: « carattere religioso, » inserire le seguenti: « nonché delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, ».

Art. 2.

2.100 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « e delle manifestazioni » con le seguenti: « e salvaguarda le manifestazioni »;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».*

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 9 aprile 2024

Plenaria

107^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per ENI S.p.A.: Francesca Ferrazza, Responsabile Fusione Magnetica, Alessandro Sabbini, Responsabile Rapporti Istituzionali Centrali, Elena Cesca, Rapporti Istituzionali Centrali – Responsabile Area Natural Resources e Area TECH, e Edoardo Fiorentini, Responsabile Iniziative di Sviluppo della Fusione Magnetica; per EDISON S.p.A.: Lorenzo Mottura, Executive Vice President Divisione Strategy, Corporate Development & Innovation, Simone Nisi, Direttore Affari Istituzionali, e Francesco Chierchia, Responsabile Affari Istituzionali Italia.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare: audizioni di rappresentanti di ENI S.p.A. e EDISON S.p.A.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE dà il benvenuto ai rappresentanti di ENI S.p.A. e cede la parola alla dottoressa Ferrazza, responsabile fusione magnetica.

La dottoressa FERRAZZA svolge il proprio intervento.

Intervengono i senatori SIRONI (*M5S*) e POTENTI (*LSP-PSd'Az*) e il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) per porre quesiti e formulare osservazioni.

La dottoressa FERRAZZA risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'ENI S.p.A. per la disponibilità e introduce i rappresentanti di Edison S.p.A., cedendo la parola al dottor Mottura, *Executive Vice President* Divisione *Strategy, Corporate Development & Innovation*.

Il dottor MOTTURA svolge la sua relazione.

Intervengono il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) e i senatori POTENTI (*LSP-PSd'Az*) e TREVISI (*M5S*) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Il dottor MOTTURA risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti di Edison S.p.A. per la disponibilità e dichiara concluse le audizioni odierne, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REDIGENTE

(658) DELLA PORTA e altri. – Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 settembre 2023.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 30 aprile, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 837 (Edilizia residenziale pubblica) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(837) DE PRIAMO e altri. – *Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 7 maggio, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1066) BASSO e altri. – *Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire entro giovedì 11 aprile, alle ore 12. In considerazione del cospicuo numero di audizioni già svolte sulla materia dell'intelligenza artificiale, invita i Gruppi a limitare il numero di richieste, riservandosi di effettuare una rigorosa selezione delle stesse.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca misure a tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

Come riferisce la relazione illustrativa, l'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all'anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

Con particolare riferimento alle disposizioni che presentano profili di interesse per la 8^a Commissione, l'articolo 1 elimina le residue fattispecie per le quali risultava ancora possibile l'esercizio delle opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni (IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del terzo settore, interventi relativi a immobili danneggiati da eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 situati nei territori della regione Marche, eliminazione delle barriere architettoniche), dettando una disciplina transitoria per gli interventi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Una deroga al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura viene introdotta in favore degli interventi di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del suddetto articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici dell'Abruzzo del 2009 e del centro Italia del 2016. Tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per il sisma dell'Abruzzo.

Si prevede infine che, per gli interventi per i quali opera la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito ai sensi del precedente decreto-legge n. 11 del 2023, tale deroga non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 11 del 2023, non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

In relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni, l'articolo 2 esclude la possibilità di ricorrere

all'istituto della remissione *in bonis*, che consente ai contribuenti di remediare a omissioni o ritardi nella presentazione della documentazione.

Al fine di garantire un'adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative, l'articolo 3 individua una serie di informazioni che devono essere fornite dai soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico e per gli interventi antisismici agevolabili. L'omessa trasmissione dei dati in questione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.

Al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell'erario, l'articolo 4 sospende l'utilizzabilità dei crediti d'imposta, fino a concorrenza di quanto dovuto, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiore a euro 10.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

L'articolo 9 reca misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologico e per grandi eventi.

In particolare, il comma 1 stanziava 66 milioni di euro a favore dei territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Toscana nel mese di novembre 2023 per l'attivazione di misure economiche di sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento.

Il comma 2 autorizza Consap – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.A. a svolgere tutte le attività istruttorie connesse alla gestione delle garanzie pubbliche volte a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali.

La senatrice SIRONI (*M5S*) chiede che il seguito dell'esame sia rinviato a un momento successivo al termine del ciclo di audizioni che verrà svolto dalla Commissione finanze.

La senatrice TUBETTI (*FdI*) segnala che le audizioni in Commissione finanze avranno inizio già domani mattina alle ore 9,15.

Il PRESIDENTE ricorda che per l'esame in sede consultiva il regolamento detta termini che prescindono dall'andamento dei lavori in sede referente, ma che nulla osta a rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 9 aprile 2024

Plenaria**120^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente***BERGESIO**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Unione energie per la mobilità (UNEM) Gianni Murano, Presidente, accompagnato da Marco D'Aloisi, responsabile comunicazione e stampa, e Arianna Cappelli, dell'ufficio rapporti con istituzioni ed enti locali; per Federmanager Eric Pettinicchi, Vice Presidente della Commissione nazionale « Automotive », e Alberto Frignani, componente della medesima Commissione, accompagnati da Paolo Cucinotta, responsabile delle relazioni industriali.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'*automotive* in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita. Audizione di rappresentanti dell'Unione energie per la mobilità (UNEM) e di Federmanager

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 27 marzo.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dell'Unione energie per la mobilità (UNEM) e rivolge un indirizzo di saluto agli auditi, ringraziandoli per la loro disponibilità.

Interviene il dottor MURANO, presidente dell'UNEM, riepilogando le caratteristiche dell'associazione da lui presieduta, la quale raggruppa le imprese che operano nel settore dei carburanti. Dopo aver sottolineato che l'industria dell'energia rappresenta una delle eccellenze in Italia, fornisce alcuni dati sulla filiera, rilevando che il nostro Paese è autosufficiente per quanto attiene ai prodotti per la mobilità.

Rende quindi informazioni sulle undici raffinerie e sulle due bioraffinerie, sul numero di addetti e di punti vendita, nonché sul fatturato di un settore – a suo avviso – importante per la sicurezza energetica del Paese, evidenziando che circa il 65 per cento del prodotto raffinato in Italia si trova in Sicilia e in Sardegna. Descrive indi le tendenze della domanda di combustibili fossili e di biocarburanti, precisando che la prima è cresciuta dal 2020 ad oggi ed è stata soddisfatta con carburanti liquidi o bio. Riferisce altresì che nel 2023 il petrolio è stato in Italia la prima fonte energetica del Paese, ma è destinato a decrescere, mentre aumenterà la richiesta di biocarburanti. Tale scenario, puntualizza, è quello fermo al 2035, secondo la regolamentazione vigente che impone il divieto di utilizzo del motore endotermico dopo quella data.

Si sofferma inoltre sul parco circolante italiano, che ha un'età media assai più elevata rispetto agli altri Paesi, sostenendo che l'auspicata penetrazione dell'elettrico non si è finora realizzata, sia per gli elevati costi, sia per lo scetticismo del consumatore su *performance* e sicurezza. La persistente fiducia verso il motore endotermico può dunque, a suo giudizio, aiutare la transizione energetica in primo luogo attraverso i biocarburanti, in grado di ridurre l'impronta carbonica, di essere impiegati per tutti i tipi di trasporto e ad infrastrutture esistenti, senza riconvertire l'intera filiera. Inoltre, prosegue, i biocarburanti possono rappresentare un vettore per la transizione, garantendo la sicurezza energetica del Paese.

Delinea poi le strategie di adeguamento del settore, basato fra l'altro sulla trasformazione dei sistemi produttivi, sull'individuazione di processi meno energivori, sul potenziamento della rete di distribuzione e sulle certezze negli approvvigionamenti, fermo restando che occorre maggiore stabilità a livello legislativo. Per aiutare il processo di transizione energetica reputa pertanto essenziale adottare un approccio pragmatico e neutrale sulle diverse tecnologie, rivedere la disciplina comunitaria, a suo avviso unidirezionale verso l'elettrico e disabilitante, favorire gli investimenti per la riconversione e sostenere il comparto rispetto alla concorrenza di Paesi extraeuropei.

Dopo aver sottolineato criticamente che l'*automotive* produce solo l'1 per cento delle emissioni a livello globale, giudica altresì necessario promuovere i *carbon neutral fuels* nelle flotte pubbliche, nel trasporto pubblico e nella mobilità privata. Sollecita conclusivamente l'avvio di un tavolo sul futuro della raffinazione, date le ricadute sociali connesse,

tanto più che la raffineria può rappresentare un *hub* energetico con proficue sinergie con altri settori.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il presidente BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) si sofferma sulla previsione di nuove colonnine di ricarica e di nuovi impianti a idrogeno, domandando innanzitutto se essi possano aiutare la sostenibilità.

Quanto al futuro della raffinazione, domanda se è stato già elaborato un progetto o un piano strategico utile a prefigurare degli scenari.

Replica il dottor MURANO, riferendo che è allo studio un disegno di legge sulla ristrutturazione della rete di distribuzione, che mira alla riconversione dei punti vendita in punti di ricarica, in modo che le stazioni di servizio possano rendere una pluralità di offerta anche sulla rete stradale. Ribadisce comunque la necessità di un approccio di tipo agnostico, tenuto conto che ogni soluzione ha una sua validità in funzione dei bisogni del consumatore e che anche per il motore endotermico possono essere elaborate innovazioni tecnologiche.

Comunica poi che l'UNEM ha elaborato un *position paper* sugli sviluppi della raffinazione, rimarcando che chiudere una raffineria significa penalizzare un polo industriale. Dopo aver accennato ad alcuni progetti di cattura e sequestro del carbonio, manifesta piena disponibilità ad approfondire ulteriormente le tematiche esposte.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Rivolge quindi un indirizzo di saluto ai rappresentanti di Federmanager e li invita a prendere la parola.

Il dottor PETTINICCHI, vice presidente della Commissione nazionale « *Automotive* », riferisce sulle conclusioni della Commissione che rappresenta, sottolineando il ruolo che i *manager* possono svolgere nell'elaborazione di strategie. Dopo aver puntualizzato che, storicamente, in Italia vi è stato sempre un unico produttore, fa presente che la filiera è caratterizzata al 50 per cento da aziende con meno di 250 dipendenti, le quali gestiscono internamente contenuti e processi. Nel paventare i rischi tecnologici legati alla prevalenza di una sola piattaforma basata sull'elettrico, sollecita l'adozione di un piano industriale che dia una direzione forte e continuativa. In proposito, reputa che le linee guida di tale piano industriale debbano prevedere: il principio di neutralità tecnologica; la promozione di più tecnologie e di maggiori investimenti; l'allargamento della base produttiva e industriale; l'adozione di incentivi per il rinnovo del parco circolante; la valorizzazione delle piccole e medie imprese, capaci di creare *partnership* sul territorio, per realizzare ecosistemi attrattivi; la sostenibilità quale motore di sviluppo e creazione di nuove filiere.

Si sofferma infine sulla formazione di nuove competenze, tanto della forza lavoro, quanto dei ruoli manageriali, invocando l'istituzione di un tavolo unico permanente e di un comitato strategico e attuativo, tale da supportare il Dicastero competente nell'adozione del piano industriale per l'*automotive*.

Seguono quesiti posti dai senatori.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) concorda sull'esigenza di elaborare un piano industriale ed europeo. Domanda dunque se sia possibile considerare la Cina non soltanto come un concorrente sleale ma anche come un'opportunità, per scongiurare il rischio di soccombere.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) condivide la necessità di un piano industriale, di potenziare tutte le diverse tecnologie disponibili, nonché di istituire un tavolo unico. Chiede quindi se la presenza di un unico produttore in Italia sia stata finora un freno oppure una risorsa.

Il senatore NAVE (*M5S*), nel registrare punti di contatto tra politica e industria per l'elaborazione di una politica industriale comune, si interroga sull'effettiva possibilità che l'Italia e l'Europa procedano da sole, senza instaurare sinergie con Paesi non europei tra cui Cina, Brasile e India.

Risponde il dottor FRIGNANI, componente della Commissione « *Automotive* », ricordando che circa trent'anni fa la Cina aveva scelto di acquisire *know-how* dall'estero per riportarlo in patria. Ritiene pertanto che oggi si potrebbe recuperare, allo stesso modo, il *know-how* di cui siamo privi, anche per attirare nuovi investitori, tanto più che le tecnologie non si basano solo sull'elettrificazione.

In ordine al tavolo unico, reputa indispensabile un'azione rapida e determinata.

Il dottor PETTINICCHI puntualizza a sua volta che lo scenario attuale potrebbe essere paragonato a quello di settant'anni fa, cui seguì il *boom* economico successivo al secondo conflitto bellico. Oggi si registra tuttavia un disallineamento di forze, per contrastare il quale bisogna, a suo avviso, attivare alleanze e *partnership* finalizzate a valorizzare il nostro ingegno.

Il presidente BERGESIO reputa esaurienti le risposte, sottolineando l'affidabilità di Federmanager nell'interlocuzione con la Commissione. Ringrazia quindi gli auditi per i contributi forniti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE ricorda che lo scorso mercoledì 3 aprile ha avuto luogo, nella sede degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 9^a del Senato e XIII della Camera dei deputati, l'audizione informale del Direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dottor Fabio Vitale, sulle attività dell'agenzia per il sostegno del comparto. Comunica che la documentazione depositata dal dottor Vitale sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 9 aprile 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 38

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,20

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SSN DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL FORUM SALUTE MENTALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 734 E 938 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE)

Plenaria

183^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche (COM(2023) 779 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (COM(2023) 781 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche (COM(2023) 783 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, e rinvio)

Dopo aver segnalato le finalità generali dell'insieme degli atti in esame, il relatore SATTÀ (*FdI*) dà conto degli obiettivi specifici della proposta di regolamento COM(2023) 779, istitutiva di una piattaforma comune di dati.

Riguardo il contenuto delle disposizioni recate, fa presente innanzitutto che il Capo I illustra l'ambito di applicazione e le relative definizioni.

Le previsioni recate dal Capo II prevedono la creazione, da parte l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), della piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche che consenta l'accesso ai dati relativi a tali sostanze. Prevedono inoltre l'istituzione di un comitato direttivo della piattaforma e un sistema di *governance*.

Il Capo III è volto a consentire agli utenti di trovare i dati e di rendere interoperabili e accessibili le informazioni.

Le disposizioni del Capo IV stabiliscono i diritti di accesso alle informazioni nella piattaforma comune di dati e i diritti di uso da parte delle autorità.

Le norme di cui al Capo V istituiscono un quadro di monitoraggio su sostanze e rischi chimici.

Il Capo VI istituisce il meccanismo di generazione dei dati, che consente all'ECHA di commissionare studi sotto forma di sperimentazione o monitoraggio, e stabilisce condizioni e criteri per commissionare studi scientifici.

Il Capo VII stabilisce l'obbligo per gli operatori economici di notificare le informazioni alla banca dati delle notifiche degli studi, qualora commissionino studi per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione di cui all'allegato I del regolamento.

Infine, il Capo VIII autorizza la Commissione a modificare, tramite atti delegati, gli allegati del regolamento, al fine, in particolare, di adeguarli al progresso tecnico e allo sviluppo della legislazione dell'UE,

mentre il Capo IX reca le disposizioni per dare esecuzione agli obblighi in capo alle parti private, nonché le disposizioni per gli Stati membri in materia di presentazione delle relazioni e definizione delle sanzioni.

L'articolo 1 della proposta di direttiva COM(2023) 781 modifica la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, assegnando compiti specifici all'ECHA e ai suoi comitati scientifici.

La proposta di regolamento COM(2023) 783, relativa alla riassegnazione dei compiti scientifici e tecnici e al miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'UE, reca, all'articolo 1, modifiche al regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare generale, con l'obiettivo di consentire all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di migliorare la cooperazione e il coordinamento con l'ECHA, con l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e con l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA).

L'articolo 2 modifica il regolamento (CE) n. 401/2009, prevedendo la razionalizzazione degli obblighi dell'AEA per promuovere e coordinare lo sviluppo delle metodologie di valutazione, e applica anche all'AEA gli obblighi in materia di cooperazione stabiliti per l'EFSA dall'articolo 1.

L'articolo 3 modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2017/745 per affidare all'ECHA l'aggiornamento degli orientamenti riguardanti la valutazione del rapporto benefici-rischi relativamente alla presenza di ftalati nei dispositivi medici. L'Agenzia elaborerà orientamenti anche per altre sostanze che sono classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o che hanno proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

L'articolo 4 modifica il regolamento (UE) n. 2019/1021, consentendo alla Commissione di richiedere all'ECHA di elaborare una relazione che analizzi gli effetti sulla salute e sull'ambiente, nonché l'impatto sociale ed economico dell'introduzione o della modifica dei valori limite di concentrazione. Inoltre, riorienta i flussi di dati verso l'AEA sulla presenza di sostanze organiche inquinanti persistenti nell'ambiente.

L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore del regolamento.

Il relatore segnala infine le relazioni presentate dal Governo sulle proposte legislative in esame, nelle quali è rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La valutazione nel merito è inoltre positiva, anche in riferimento alla conformità agli interessi nazionali.

Il presidente ZAFFINI dichiara aperta la discussione generale e, constatata l'assenza di richieste di intervento, dispone il rinvio della trattazione degli atti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1066) BASSO e altri. – Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale**

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) fa presente l'elevato interesse del disegno di legge in esame, caratterizzato principalmente dalla concretezza dell'approccio legislativo alla materia.

La complessità della questione della disciplina legislativa dell'intelligenza artificiale rende peraltro necessario che il dibattito sia preceduto dagli opportuni approfondimenti, anche giovandosi delle acquisizioni connesse alla trattazione da parte della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice FURLAN (*PD-IDP*) riconosce in primo luogo la rilevanza della proposta di regolamento in esame, in quanto conseguente alle reali necessità del sistema economico europeo di agevolare la mobilità e l'afflusso di competenze professionali.

Il testo in esame presenta tuttavia delle debolezze, a partire dalla garanzia della tutela dei diritti contrattuali a favore dei lavoratori di origine straniera, così da prevenire disparità di trattamento.

È inoltre necessario disporre di una disciplina idonea a rendere più rapido il riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché a favorire i ricongiungimenti familiari.

Il progetto legislativo in esame dovrebbe poi valorizzare adeguatamente la partecipazione delle organizzazioni sindacali, mentre, per quanto riguarda la fase attuativa, risulta necessario il rafforzamento dei centri per l'impiego, la cui operatività è limitata dalle carenze di organico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE***(1037) Deputato PANIZZUT e altri. – Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati**

(Discussione e rinvio)

Dopo aver ricapitolato l'andamento dell'*iter* del disegno di legge in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, il relatore BERRINO (*FdI*) ne

segnala la finalità, esplicitata dall'articolo 1, consistente nel riconoscimento e nella promozione della mototerapia in quanto terapia complementare.

L'articolo 2 prevede l'adozione di linee guida in materia di mototerapia, specificandone l'oggetto, mentre l'articolo 3 prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche di promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti, da attuare con il coinvolgimento di enti privati.

Il successivo articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), sottolineata la necessità di approfondire il tema, richiede lo svolgimento di audizioni.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) e il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si associano.

Il relatore BERRINO (*FdI*) esprime il proprio consenso rispetto alla proposta, nel presupposto che le audizioni si svolgano in tempi ragionevolmente contenuti.

Il presidente ZAFFINI propone le ore 12 di giovedì 11 aprile quale termine per la segnalazione dei soggetti da audire, nel limite di uno per Gruppo. Specifica quindi che, come di consueto, si procederà all'audizione di organizzazioni e di soggetti associativi, e non di singoli esperti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 9 aprile 2024

Plenaria

45ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA*

La seduta inizia alle ore 12,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »

(Seguito dell'esame e rinvio)

La PRESIDENTE ricorda che l'esame dello schema di delibera relativo alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia – che avranno luogo l'8 e il 9 giugno 2024 – è stato avviato nella seduta del 13 marzo scorso ed è proseguito nelle successive due sedute del 26 marzo.

Nella scorsa seduta si è svolta l'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di avere chiarimenti in merito all'attività di monitoraggio e alle modalità di contraddittorio, nonché ai criteri di valutazione introdotti nello schema di delibera trasmesso dall'Agcom per disciplinare la comunicazione politica e l'accesso ai mezzi di informazione in relazione all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Si è altresì svolta, per raccogliere ulteriori valutazioni sui profili menzionati, l'audizione di rappresentanti dell'Osservatorio di Pavia ed è

stato acquisito un contributo scritto da parte del Direttore Affari legali e societari della Rai.

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti allo schema di delibera all'esame della Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta n. 43 del 26 marzo scorso) – originariamente fissato per il 3 aprile – è stato successivamente prorogato al 5 aprile in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e che, alla scadenza del termine, risultano presentati 34 emendamenti.

Avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati allo schema di delibera in esame (allegati al resoconto).

In merito agli emendamenti presentati all'articolo 2, prende la parola il deputato FILINI (*FDI*) che si sofferma sull'emendamento 2.3 volto a disciplinare maggiormente nel dettaglio i contenuti che dovranno essere messi in evidenza sul portale Raiplay con riferimento ai programmi di comunicazione politica, anche alla luce del peso sempre più rilevante assunto dalle modalità di fruizione non lineare del *media* televisivo.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) evidenzia l'emendamento 2.4 nel quale si intende precisare che la diffusione di contenuti inseriti nel portale Raiplay deve comunque osservare i principi di una effettiva *par condicio*.

Non essendovi interventi in sede di illustrazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, per quanto concerne quelli riguardanti l'articolo 4 il senatore NICITA (*PD-IDP*) invita la Commissione a considerare gli emendamenti 4.10 e 4.12. Tali proposte, da un lato, richiamano le metodologie indicate nello schema di delibera Agcom per quanto concerne i criteri di valutazione e di monitoraggio che tengono conto della visibilità alla luce delle diverse fasce orarie di ascolto. A suo avviso, si tratta di un profilo rilevante poiché storicamente le delibere adottate da questa Commissione e dall'Autorità si sono rilevate sostanzialmente convergenti; pertanto, nella introduzione dei cosiddetti criteri qualitativi e dei diversi indicatori occorrerebbe che anche in questo caso le delibere di entrambi gli Organi siano il più possibile conformi.

Dall'altro lato si evidenzia la proposta nella quale si precisa che in caso di eventuali squilibri, il ripristino dei tempi è effettuato prioritariamente nello stesso programma in cui si è determinato o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, in altri programmi di altre fasce di ascolto, a partire dalla più pregiata.

La deputata BOSCHI (*IV-C-RE*), intervenendo sul complesso degli emendamenti da lei presentati all'articolo 4, sottolinea come il principio ispiratore di tali proposte risiede nel garantire a tutti i soggetti politici partecipanti alla competizione elettorale identiche condizioni in modo che i cittadini possano formarsi liberamente la propria opinione e che alle

stesse forze politiche sia riconosciuto il diritto ad un contraddittorio paritario e con le stesse modalità di trattamento. In virtù di questi principi, la parità di trattamento deve essere assicurata a prescindere dalla consistenza parlamentare degli stessi soggetti politici o dall'esercizio di un ruolo di carattere istituzionale governativo. Sotto questo ultimo specifico aspetto, infatti, ritiene che non debba essere consentito un trattamento differenziato e più vantaggioso in termini di spazi e tempi per coloro che esercitano ruoli istituzionali.

Si sofferma poi in particolare sull'emendamento 4.3 ritenendo che alle condizioni peculiari legate alla disciplina della *par condicio* nei periodi elettorali non debbano essere sottratti i giornalisti e gli opinionisti, come del resto si ricava nell'articolo 7, comma 3, dello schema di delibera dell'Agcom. Se è del tutto legittimo che, nell'ambito delle attività di approfondimento informativo, i giornalisti abbiano il diritto di porre all'interlocutore politico domande anche scomode, occorre tuttavia constatare che in molte occasioni e in diverse trasmissioni i giornalisti intervengono in qualità di commentatori ed opinionisti – anche beneficiando di un compenso –; in questi casi, durante il periodo regolato dalla *par condicio*, sembra ragionevole che non solo sia limitata la libertà dei soggetti politici ma che gli interventi e le dichiarazioni di questi commentatori ed opinionisti siano sottoposti ad un rigoroso contraddittorio in modo da poter dare adeguata rappresentazione a tutti i punti di vista, prospettando idonei riequilibri in caso di violazione delle regole.

La deputata MONTARULI (*FDI*) richiama l'attenzione sull'emendamento 4.11, con particolare riguardo alla seconda parte nella quale si propone che il valore numerico degli indicatori sia messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della delibera di questa Commissione, per un principio di trasparenza e recependo alcune delle valutazioni emerse durante le audizioni svolte.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), in merito a tale ultima proposta, rileva come nello schema di delibera Agcom gli indicatori richiamati siano riferiti agli indici di ascolti del mese di marzo; tale ancoraggio, a suo avviso, rende di per sé già conoscibili *ex ante* questi valori.

Coglie l'occasione per segnalare che, a suo giudizio, la seconda parte dell'emendamento 4.13 solleva alcuni dubbi, anche sotto il profilo della ammissibilità. Infatti, da una parte si fa riferimento al principio della notiziabilità, il quale tuttavia dovrebbe essere già implicito, come la salvaguardia della libertà editoriale: in tale senso tale formulazione può risultare banale o superflua.

Dall'altra, la seconda parte dello stesso emendamento 4.13 nell'ottica di garantire ai cittadini una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative si porrebbe in contrasto con l'articolo 9 della legge 28 del 2000 laddove prescrive il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace as-

solvimento delle proprie funzioni. Rileva in ogni caso che l'ultima parte dell'emendamento 4.13 introduce una formulazione innovativa rispetto a quanto contenuto nella precedente delibera adottata nel 2019.

Il deputato LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) si sofferma sull'emendamento 4.7 che risulta perfettamente aderente alle prescrizioni della legge n. 28 del 2000 nonché alle precedenti delibere adottate da questa Commissione. Appare quindi meravigliato dalle polemiche del tutto strumentali che sono state accese nei giorni scorsi poiché si sono del tutto tenute distanti rispetto alle chiare indicazioni di merito che sono ricavabili dalle disposizioni richiamate che, nella scorsa legislatura, in uno scenario politico completamente diverso, furono adottate senza alcuna obiezione o osservazione. Inoltre, invita a considerare che la disciplina in esame interviene in merito alla campagna per le elezioni del Parlamento europeo, durante la quale, a differenza delle elezioni politiche, il Governo è nel pieno delle proprie funzioni. Per questa specifica ragione, ritiene che in caso di candidature alle elezioni europee di membri dell'Esecutivo non possa essere introdotta nei loro confronti una misura penalizzante e restrittiva in tema di spazi e tempi legati alle loro presenze e dichiarazioni.

Richiama poi l'attenzione anche sull'emendamento 4.13 nel quale si pone in risalto il principio, a suo avviso non banale, della notiziabilità giornalistica e il diritto dei cittadini di ricevere una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative; del resto anche in questo caso non è ravvisabile alcuna novità significativa poiché anche nel passato, in un diverso contesto politico, vi sono stati ministri che si sono candidati alle elezioni e che hanno potuto rilasciare dichiarazioni legate al ruolo istituzionale che esercitavano in quel frangente.

La PRESIDENTE interviene incidentalmente per rilevare che gli emendamenti presentati non hanno denotato profili critici in merito alla loro ammissibilità, alla luce della normativa vigente e delle delibere adottate in passato.

Ad avviso del senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) le polemiche che si sono registrate nei giorni scorsi sono del tutto fuori luogo, in relazione al contenuto specifico delle diverse proposte presentate dai Gruppi di maggioranza. Si prenda, ad esempio, l'emendamento 4.8 che propone di inserire una idonea sigla per la messa in onda di convegni o comizi elettorali sul canale Rainews. A suo avviso, tale proposta appare del tutto ragionevole e non comporta alcun rischio, tenuto conto che la seconda parte del suddetto emendamento conserva tutte le garanzie che si ritiene di introdurre nel caso di convegni o comizi.

Con riferimento poi alla introduzione di criteri qualitativi collegati al diverso peso degli ascolti nelle fasce orarie, ha ritenuto opportuna una audizione del Presidente dell'Agcom e, in tal senso, reputa condivisibile la proposta contenuta nella seconda parte dell'emendamento 4.11 volta a mettere a disposizione della Rai il valore numerico degli indicatori.

Semmai, occorrerebbe considerare che il complessivo sistema di indicatori e monitoraggio, introdotto nello schema di delibera Agcom, deve essere di natura sperimentale e soggetto ad una valutazione che potrà essere svolta, con maggiore cognizione di causa, dopo lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. A tale fine, propone quindi fin da ora di prevedere nel mese di luglio una nuova audizione del Presidente dell'Agcom. Sempre in relazione a questo profilo e proprio perché si tratta di un sistema innovativo occorrerebbe riconoscere degli indici di tollerabilità ed oscillazione intorno al 20 per cento, in modo da rendere adeguatamente flessibili tali meccanismi.

In conclusione, ritiene che le proposte emendative cui ha fatto cenno siano logiche e condivisibili, nonché suscettibili di possibili rimodulazioni o riformulazioni, qualora si riscontrassero le adeguate condizioni.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) dissente in parte dalle considerazioni riportate dal deputato Lupi e dal senatore Gasparri poiché la conformità a precedenti delibere non può essere ritenuto un argomento decisivo. In particolare, nella valutazione degli interventi legati all'esercizio di attività istituzionali e di governo occorre garantire una disciplina rigorosa in modo che non vi sia una eccessiva rappresentazione delle posizioni espresse dai soggetti politici appartenenti alla maggioranza e una dilatazione eccessiva di spazi e tempi riconosciuti all'Esecutivo, in un momento, come quello della campagna elettorale, in cui i cittadini devono formarsi un'opinione nel modo più libero possibile.

Alla luce di tali argomentazioni, ritiene dunque corretto che i tempi legati a dichiarazioni di ministri o rappresentanti del Governo vengano adeguatamente conteggiati o che, in subordine, siano circoscritti ad eventi limitati ed eccezionali, in modo da garantire il rispetto dei principi fissati nella legge n. 28 del 2000.

Il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*) osserva che le polemiche intervenute nel dibattito pubblico e sollevate dai Gruppi di opposizione nascono da preoccupazioni serie e motivate. Nessuno reputa che i tempi relativi al Governo debbano essere azzerati, ma nell'ambito della disciplina della campagna elettorale occorre che l'Esecutivo non benefici di tempi e spazi eccessivamente dilatati che oggettivamente compromettono il rispetto della parità di trattamento tra tutti i soggetti politici, principio cardine riconosciuto nella normativa vigente. Pertanto, la propria parte politica non intende sottrarsi ad un confronto nel merito delle varie proposte in esame, purché ci sia una effettiva volontà di migliorarle e di garantire la piena osservanza dei principi richiamati.

Inoltre, a suo avviso, dovrebbero essere riviste anche quelle proposte volte in sostanza a scardinare l'introduzione dei criteri qualitativi, accanto a quelli di natura quantitativa, introdotti nello schema di delibera Agcom, dal momento che si tratta di indicatori che da tempo erano stati avvertiti come necessari.

Il deputato FILINI (*FDI*) evidenzia come le polemiche che si sono registrate nei giorni scorsi e che, con toni esagerati, hanno evocato una vera e propria emergenza democratica e una occupazione degli spazi televisivi da parte del Governo e della maggioranza, siano del tutto sterili e fuori luogo. Infatti, la distinzione tra l'esercizio dei ruoli istituzionali e di governo e lo svolgimento dell'attività propriamente politica è sempre stata pienamente riconosciuta e disciplinata, anche tenuto conto del diritto di ogni cittadino ad essere puntualmente informato delle attività condotte in ambito governativo. Per tali ragioni, reputa che le regole debbono valere sempre, a prescindere dal ruolo esercitato dai soggetti politici che si trovano *pro tempore* in maggioranza o all'opposizione.

Anche ad avviso del deputato CANDIANI (*LEGA*) le disposizioni devono essere coerenti e non arbitrarie, senza mutare in base alle convenienze e ai diversi contesti politici.

Il deputato CAROTENUTO (*M5S*) rileva che l'aspetto maggiormente preoccupante è l'attuale gestione del Servizio pubblico che si rivela parziale oltretutto inefficace in termini di ascolti. Di fronte a questo presupposto è del tutto naturale che siano valutati con preoccupazione gli emendamenti che sono stati presentati dalle forze di maggioranza che rischiano di concedere ulteriore spazio ad un Governo che sta facendo un uso padronale della Rai. Anche il concetto di notiziabilità ritiene che sia altamente discutibile poiché favorirebbe un allargamento della disciplina che invece necessita di essere maggiormente puntellata.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) rileva come l'emendamento 4.13 introduca una formulazione che rischia di accentuare le divisioni tra le forze politiche, anche perché la sovrapposizione tra la rappresentazione delle posizioni delle forze politiche e quelle connesse al ruolo di carattere istituzionale e di governo risulta essere alquanto labile. Pertanto auspica l'introduzione di proposte migliorative che siano rispettose del ruolo della Commissione nonché dei principi presenti nella normativa vigente.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), nell'esprimere stupore per le dichiarazioni emerse nei giorni scorsi, del tutto fuori misura rispetto ai contenuti di merito, ritiene che gli emendamenti proposti dalle forze di maggioranza tendano a fare chiarezza, come ad esempio l'emendamento 4.13 diretto a garantire il principio della notiziabilità giornalistica e il diritto dei cittadini di essere informati sulle attività istituzionali e governative.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, la fase di illustrazione degli emendamenti si intende esaurita.

La PRESIDENTE, nell'osservare che l'illustrazione delle varie proposte si è rivelata preziosa nel far emergere le posizioni delle diverse

forze politiche e nel chiarire anche alcuni specifici aspetti delle disposizioni che si intendono introdurre, invita la Commissione ad un ulteriore approfondimento con particolare riguardo all'articolo 4 dello schema di delibera che attiene ai programmi di informazione.

In particolare, a suo avviso, la formulazione contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 4 sia alquanto ragionevole poiché richiama il dettato dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993 per quanto riguarda la distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo. Peraltro, tale formulazione si ritrova integralmente nell'articolo 7, comma 4, dello schema di delibera dell'Agcom.

Reputa interessante la seconda parte dell'emendamento 4.8 poiché, nell'inserimento di una apposita sigla, introduce una precisazione nella disposizione che è volta a disciplinare con maggior rigore la messa in onda di convegni o comizi elettorali sul canale Rainews.

Manifesta una valutazione analoga anche sull'emendamento 4.11, limitatamente alla seconda parte, dal momento che in una logica di trasparenza appare ragionevole che il valore numerico degli indicatori sia messo a conoscenza della Rai contestualmente all'entrata in vigore della delibera della Commissione.

Infine, invita i proponenti ad una riflessione sull'emendamento 4.13 nel tentativo di tener conto dei rilievi emersi durante la seduta per una rimodulazione del testo, anche nell'ottica di espungere l'ultima parte dello stesso che fa riferimento al principio della notiziabilità giornalistica e alla necessità di garantire una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

ALLEGATO

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA RECANTE
« DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA,
MESSAGGI AUTOGESTITI E INFORMAZIONE DELLA SO-
Cietà CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIO-
FONICO, TELEVISIVO E MULTIMEDIALE IN RELAZIONE
ALLA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PAR-
LAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, INDETTA PER I
GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 »**

Art. 2.

2.1

BOSCHI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « sensibilità culturali »
con le seguenti: « punti di vista alternativi sugli stessi temi ».*

2.2

BOSCHI

Al comma 1, lettera d),

*sopprimere le parole: « per il ruolo che ricoprono o hanno rico-
perto nelle istituzioni »;*

*dopo le parole: « liste concorrenti », aggiungere le seguenti: « , né
di soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elet-
torale che esprimano opinioni di contenuto politico ».*

2.3

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

*« 2-bis. Dal giorno della messa in onda del primo contenuto relativo
alla disciplina in oggetto, la RAI si impegna ad aprire una relativa se-
zione in evidenza sul portale RAIPLAY ove saranno inseriti gli spot il-
lustrativi delle modalità di voto, i programmi di comunicazione politica e
i messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del pre-
sente regolamento, relativi alle elezioni europee. ».*

2.4

BOSCHI

Al comma 2-bis, aggiungere in fine: « , in condizioni di parità tra i soggetti di cui all'articolo 3, a tutela del pluralismo e della parità di trattamento tra soggetti politici ».

Art. 3.**3.1**

BOSCHI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Solo in casi eccezionali, ove la durata della singola puntata non consenta parità di accesso a tutti i candidati, la programmazione della trasmissione dovrà comunque prevedere la parità di accesso nell'arco di due settimane e, in ogni caso, prima della conclusione della campagna elettorale. ».

Art. 4.**4.1**

FILINI, BERGESIO, LUPI

Al comma 2, sostituire la parola: « paritaria » con la seguente: « equilibrata ».

4.2

FILINI, BERGESIO, LUPI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Nel caso delle rassegne stampa, i conduttori, nella selezione ed esposizione dei quotidiani e dei periodici, nonché delle notizie e degli editoriali, si impegnano a fornire una rappresentazione equilibrata del dibattito politico in tali fonti. ».

4.3

BOSCHI

Al comma 3, sopprimere le parole, ovunque ricorrano: « per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni ».

4.4

FILINI, BERGESIO, LUPI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

4.5

BOSCHI

Sopprimere il comma 4.

4.6

BOSCHI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Nell'ambito dei programmi di informazione di cui al presente articolo, il tempo ripartito tra esponenti dei diversi partiti per le interviste o il tempo dedicato alla rappresentazione delle posizioni dei partiti stessi deve essere il medesimo a prescindere da ruoli istituzionali o dalla consistenza dei Gruppi in Parlamento. ».

4.7

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte. ».

4.8

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sopprimere il comma 4-bis.

In subordine mantenere il comma 4-bis e aggiungere il seguente comma 4-ter:

« 4-ter. Le eventuali dirette di convegni o di comizi elettorali messi in onda sul canale Rainews, saranno precedute da idonea sigla e vanno considerati distinti dalle edizioni dei TG della testata. ».

4.9

FILINI, BERGESIO, LUPI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: « e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel. ».

In subordine al comma 5, alla fine dell'ultimo periodo, dopo la parola: « Auditel » aggiungere: « (audience). ».

4.10

NICITA

Al comma 5, dopo la parola: « Auditel », aggiungere le seguenti parole: « secondo le metodologie indicate all'articolo 9 della Delibera Agcom in materia di comunicazione politica e parità di accesso per le elezioni europee 2024 ».

4.11

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sopprimere il comma 5-bis.

In subordine al comma 5-bis dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: « Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione di Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera. ».

4.12

NICITA

Al comma 5-bis,

dopo la parola: « calcolata », aggiungere le seguenti parole: « in accordo ai criteri e alle metodologie stabiliti all'articolo 9 della Delibera Agcom in materia di comunicazione politica e parità di accesso per le elezioni europee 2024, »;

dopo la parola: « rilevato. », aggiungere in fine le seguenti parole: « In presenza di scostamenti dai valori di riferimento dei tempi valutati anche alla luce dei suddetti indicatori o di altre violazioni della parità di trattamento dei soggetti politici, ai fini del riequilibrio, il ripristino dei tempi è effettuato prioritariamente nel medesimo programma nel quale si è determinato lo squilibrio ovvero, ove ciò non sia tecnicamente possibile, in altri programmi di altre fasce di ascolto, secondo i suddetti indicatori di visibilità, a partire dalla più pregiata in termini di maggior ascolto aggregato. La RAI comunica tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le modalità attraverso le quali intende operare il riequilibrio e le ragioni sottostanti ».

4.13

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia possibilità di espressione, facendo in ogni caso salvo il principio della "notiziabilità" giornalistica e la necessità di garantire ai

cittadini una puntuale informazione sulle attività istituzionali e governative. ».

4.14

BOSCHI

Al comma 7-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « L'ordine in cui saranno presenti i singoli esponenti delle varie forze politiche sarà determinato comunque tramite sorteggio. ».

Art. 7.

7.1

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sopprimere il comma 5-bis.

Art. 8.

8.1

BOSCHI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. La successione delle interviste è determinata mediante sorteggio, al fine di garantire che non siano accordate preferenze a nessun partito, tanto in termini di fascia oraria che di giorno di messa in onda. ».

8.2

BOSCHI

Al comma 7, sopprimere le parole: « europeo e ».

8.3

NICITA

Al comma 7, dopo le parole: « sorteggio. » aggiungere, in fine, le seguenti parole: « In ogni caso ciascuna trasmissione delle interviste deve raggruppare almeno due interviste consecutive a due soggetti politici, rispettivamente di maggioranza e di opposizione, nella medesima puntata ».

Art. 9.

9.1

GELMINI

Al comma 2, le parole: « tra le ore 23:00 e le ore 24:00 » sono sostituite dalle parole: « tra le ore 21:00 e le ore 22:00 ».

9.2

BOSCHI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

« 4. La successione delle conferenze-stampa è determinata mediante sorteggio, al fine di garantire che non siano accordate preferenze a nessuna lista, tanto in termini di fascia oraria che di giorno di messa in onda. ».

9.3

GELMINI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La successione delle conferenze-stampa è determinata mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. ».

9.4

BOSCHI

Al comma 4, sopprimere le parole: « europeo e ».

9.5

NICITA

Al comma 4, dopo le parole: « sorteggio. » aggiungere, in fine, le seguenti parole: « In ogni caso ciascuna trasmissione delle conferenza stampa deve raggruppare almeno due conferenze stampa consecutive di due soggetti politici, rispettivamente di maggioranza e di opposizione, nella medesima puntata ».

Art. 12.**12.1**

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sostituire il comma 2-bis con il seguente: « La RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione la programmazione di massima relativa all’ultima settimana di campagna elettorale, non oltre il venerdì antecedente alla stessa. ».

12.2

BOSCHI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: « , sentito l’ufficio di presidenza » con le seguenti: « , d’intesa con l’ufficio di presidenza ».

Art. 13.**13.1**

FILINI, BERGESIO, LUPI

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

13.2

BOSCHI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Particolare attenzione al monitoraggio dovrà essere tenuta nell'ultima settimana di campagna elettorale con verifiche su base quotidiana. ».

13.3

BOSCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti squilibri nei programmi anche di carattere non specificamente informativo, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Rai, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono misure di riequilibrio a favore delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto. ».

Art. 13-bis.**13-bis.1**

FILINI, BERGESIO, LUPI

Sopprimere l'articolo 13-bis.

In alternativa sostituire con il seguente: « Nel caso di pubblicazione di contenuti sulle piattaforme online e sui canali social della Rai e delle singole trasmissioni, notiziari, programmi da esse editi e/o trasmessi, la Concessionaria assume ogni utile iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione. ».

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 9 aprile 2024

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del presidente della Società italiana di *intelligence* e direttore del Master in *intelligence* dell'Università della Calabria, Mario Caligiuri

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del presidente della Società italiana di *intelligence* e direttore del Master in *intelligence* dell'Università della Calabria, Mario Caligiuri.

Mario CALIGIURI, *Presidente della Società italiana di intelligence e direttore del Master in intelligence dell'Università della Calabria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e il deputato Angelo ROSSI (*FDI*), ai quali risponde Mario CALIGIURI, *Presidente della Società italiana di intelligence e direttore del Master in intelligence dell'Università della Calabria*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il presidente Caligiuri, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, dopo aver svolto comunicazioni sull'ordine dei lavori, illustra una relazione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, sulla quale intervengono il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e il deputato Marco PELLEGRINI (*M5S*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Martedì 9 aprile 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 13,20.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Nicola CARLONE, *Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gerolamo CANGIANO (*FDI*), Eliana LONGI (*FDI*) e Francesco Emilio BORRELLI (*AVS*), nonché il senatore Pietro LOREFICE (*M5S*).

Nicola CARLONE, *Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera*, replica ai quesiti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,05.